Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 25 settembre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 264 DEL 25 SETTEMBRE 1984:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, a ventidue posti di ispettore tecnico periferico per il contingente relativo alla scuola materna.

Concorsi, per titoli ed esami, a sessantuno posti complessivi di ispettore tecnico periferico per il contingente relativo alla scuola elementare compresi quelli riservati alle minoranze linguistiche.

Concorsi, per titoli ed esami, a due posti complessivi di ispettore tecnico periferico per i settori di insegnamento della seconda lingua nelle scuole elementari e secondarie della provincia autonoma di Bolzano.

Concorsi, per titoli ed esami, a sessantotto posti complessivi di ispettore tecnico periferico per il contingente relativo alla scuola secondaria di primo grado compreso quello riservato alle scuole in lingua slovena.

Concorsi, per titoli ed esami, a settanta posti complessivi di ispettore tecnico periferico per il contingente relativo alla scuola secondaria di secondo grado compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici.

Concorsi, per titoli ed esami, a quattro posti complessivi di ispettore tecnico periferico riservati alla scuola secondaria in lingua italiana ed alla scuola secondaria in lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano.

(Da 4703 a 4708)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 264 DEL 25 SETTEMBRE 1984:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Arezzo.

(2090)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 settembre 1984.

Autorizzazione all'istituto di clinica chirurgica e terapia chirurgica dell'Università cattolica del Sacro Cuore presso il policlinico « Gemelli » di Roma al prelievo e trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal rettore dell'Università degli studi di Milano, in data 23 dicembre 1982, intesa ad ottenere per l'Università del Sacro Cuore - istituto di clinica chirurgica e terapia chirurgica presso il policlinico « Gemelli » di Roma, l'autorizzazione ad effettuare le attività di prelievo e trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 1977 n. 409;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 21 marzo 1984;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 5 giugno 1984;

Vista la documentazione con la quale il rettore della Università di Milano ha elencato la consistenza effettiva del personale paramedico addetto al servizio di prelievo e trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico;

Considerato che in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di clinica chirurgica e terapia chirurgica dell'Università del Sacro Cuore presso il policlinico « Gemelli » di Roma è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di pancreas di cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie dell'istituto di clinica e terapia chirurgica dell'Università del Sacro Cuore presso il policlinico « Gemelli » di Roma dai seguenti sanitari:

Castiglioni prof. Giancarlo, direttore;
Castagneto prof. Marco, aiuto;
Luciani prof.ssa Giovanna, aiuto;
Caracciolo prof. Francesco, aiuto;
Agnes dott. Salvatore, assistente;
Citterio dott. Franco, assistente;
Tazza dott. Luigi, assistente.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il rettore dell'Università cattolica del Sacro Cuore a cui afferisce l'istituto di clinica e terapia chirurgica, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1984

Il Ministro: DEGAN

(4897)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 agosto 1984.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde ad emettere assegni circolari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 19 luglio 1984;

Decreta:

Alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, è concessa, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la facoltà di emettere assegni circolari nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1984

Il Ministro: GORIA

(4868)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 8 settembre 1984.

Inizio dell'adozione di targhe metalliche retroriflettenti per veicoli a motore e rimorchiati.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti il testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nonché le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 23 agosto 1977, che, stabilite unitamente ai successivi decreti ministeriali modificativi le caratteristiche delle nuove targhe a fondo retroriflettente, prevede la promulgazione di un decreto che fissi, per ciascun tipo di targa e per ciascuna sigla provinciale, l'ultimo numero di targa di vecchio tipo;

Ritenuto più opportuno rendere noto, in sua vece, i numeri di targa a partire dai quali inizia la produzione delle nuove targhe a fondo retroriflettente;

Decreta:

Articolo unico

I numeri di targa per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, macchine agricole semoventi e trainate, sia in circolazione normale che di prova, a partire dai quali saranno adottate targhe a fondo retroriflettente, sono quelli risultanti, per ciascuna provincia, dal prospetto allegato che fa, a tutti gli effetti, parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 8 settembre 1984

Il Ministro: SIGNORILE

TARGHE A FONDO RETRORIFLETTENTE

AUTOVEICOLI

	Numerazione iniziale
Agrigento	AG 240001
Alessandria	AL 525001
Ancona	AN 400001
Aosta	AO 145001
Ascoli Piceno	AP 305001
L'Aquila	AQ 200001
Arezzo	AR 310001
Asti	AT 240001
Avellino	AV 250001
Bari	BA 830001
Bergamo	BG 760001
Belluno	BL 195001
Benevento	BN 170001
Bologna	BO A80001
Brindisi	BR 240001
Brescia	BS 900001
Bolzano	BZ 390001
Cagliari	CA 480001
Campobasso	CB 155001
Caserta	CE 460001
Chieti	CH 255001
Caltanissetta	CL 155001
Cuneo	CN 610001
Como	CO 810001
Cremona	CR 345001
Cosenza	CS 340001
Catania	CT 690001
Catanzaro	CZ 350001
Enna	EN 94001
Ferrara	FE 370001
Foggia	FG 340001
Firenze	FI F00001
Forlì	FO 600001
Frosinone	FR 310001
Genova	GE A00001
Gorizia	GO 155001
Grosseto	GR 215001
Imperia	IM 210001
Isernia	IS 48001
Lecce	LE 440001
Livorno	LI 360001
Latina	LT 325001
Lucca	LU 390001
Macerata	MC 260001
Messina	ME 395001
Milano	MI 00001Z
Mantova	MN 400001
Modena	MO 660001
Massa Carrara	MS 185001
Matera	MT 120001
Napoli	NA M10001
Novara	NO 540001
Nuoro	NU 145001
Oristano	OR 54001
Palermo	PA 775001
Piacenza	PC 315001
Padova	PD 760001
Pescara	PE 245001
Perugia	PG 500001
Pisa	PI 410001
Pordenone	PN 215001
Parma	PR 450001
Pesaro	PS 300001
Pistoia	PT 280001
Pavia	PV 590001
Potenza	PZ 210001
Ravenna	RA 410001
Reggio Calabria	RC 320001
Reggio Emilia	RE 470001
Ragusa	RG 180001
Rieti	RI 120001
Roma	ROMA 50001H
Rovigo	RO 220001
Salerno	SA 600001
Siena	SI 280001
Sondrio	SO 150001
La Spezia	SP 230001
Siracusa	SR 250001
Sassari	SS 280001
Savona	SV 305001
Taranto	TA 340001
Teramo	TE 200001
Trento	TN 395001
Torino	TO 80001D
Trapani	TP 270001

	Numerazione iniziale
Terni	TR 205001
Trieste	TS 285001
Treviso	TV 620001
Udine	UD 500001
Varese	VA 850001
Vercelli	VC 450001
Venezia	VE 610001
Vicenza	VI 610001
Verona	VR 710001
Viterbo	VT 250001

MOTOVEICOLI

	Numerazione iniziale
Agrigento	AG 42001
Alessandria	AL 110001
Ancona	AN 105001
Aosta	AO 36001
Ascoli Piceno	AP 68001
L'Aquila	AQ 34001
Arezzo	AR 92001
Asti	AT 54001
Avellino	AV 40001
Bari	BA 160001
Bergamo	BG 195001
Belluno	BL 42001
Benevento	BN 32001
Bologna	BO 210001
Brindisi	BR 56001
Brescia	BS 210001
Bolzano	BZ 78001
Cagliari	CA 125001
Campobasso	CB 28001
Caserta	CE 88001
Chieti	CH 50001
Caltanissetta	CL 36001
Cuneo	CN 115001
Como	CO 185001
Cremona	CR 70001
Cosenza	CS 68001
Catania	CT 150001
Catanzaro	CZ 86001
Enna	EN 22001
Ferrara	FE 78001
Foggia	FG 72001
Firenze	FI 325001
Forlì	FO 145001
Frosinone	FR 52001
Genova	GE 210001
Gorizia	GO 32001
Grosseto	GR 64001
Imperia	IM 66001
Isernia	IS 5501
Lecce	LE 105001
Livorno	LI 110001
Latina	LT 68001
Lucca	LU 98001
Macerata	MC 70001
Messina	ME 82001
Milano	MI 710001
Mantova	MN 80001
Modena	MO 120001
Massa Carrara	MS 48001
Matera	MT 22001
Napoli	NA 290001
Novara	NO 110001
Nuoro	NU 26001
Oristano	OR 10001
Palermo	PA 120001
Piacenza	PC 62001
Padova	PD 140001
Pescara	PE 36001
Perugia	PG 135001
Pisa	PI 125001
Pordenone	PN 19001
Parma	PR 90001
Pesaro	PS 88001
Pistoia	PT 66001
Pavia	PV 105001
Potenza	PZ 32001
Ravenna	RA 84001
Reggio Calabria	RC 72001
Reggio Emilia	RE 88001
Ragusa	RG 48001
Rieti	RI 26001
Roma	ROMA 480001
Rovigo	RO 48001
Salerno	SA 115001
Siena	SI 78001
Sondrio	SO 52001
La Spezia	SP 48001
Siracusa	SR 68001
Sassari	SS 48001
Savona	SV 80001
Taranto	TA 72001
Teramo	TE 34001
Trento	TN 94001
Torino	TO 390001
Trapani	TP 66001
Terni	TR 50001
Trieste	TS 66001
Treviso	TV 115001
Udine	UD 120001
Varese	VA 160001
Vercelli	VC 90001
Venezia	VE 115001
Vicenza	VI 150001
Verona	VR 135001
Viterbo	VT 56001

RIMORCHI

	Numerazione iniziale
Agrigento	AG 2001
Alessandria	AL 18001
Ancona	AN 9001
Aosta	AO 3001
Ascoli Piceno	AP 5501
L'Aquila	AQ 3501
Arezzo	AR 7501
Asti	AT 5001
Avellino	AV 3001
Bari	BA 20001
Bergamo	BG 22001
Belluno	BL 3501
Benevento	BN 2501
Bologna	BO 30001
Brindisi	BR 3501
Brescia	BS 22001
Bolzano	BZ 9001

		Numerazione iniziale
Cagliari	CA	13001
Campobasso	CB	2001
Caserta	CE	5001
Chieti	CH	3501
Caltanissetta	CL	2501
Cuneo	CN	14001
Como	CO	18001
Cremona	CR	8501
Cosenza	CS	3001
Catania	CT	10001
Catanzaro	CZ	4001
Enna	EN	801
Ferrara	FE	9501
Foggia	FG	6501
Firenze	FI	36001
Forlì	FO	15001
Frosinone	FR	5501
Genova	GE	30001
Gorizia	GO	4501
Grosseto	GR	4001
Imperia	IM	3001
Isernia	IS	501
Lecce	LE	5001
Livorno	LI	10001
Latina	LT	4501
Lucca	LU	7001
Macerata	MC	5501
Messina	ME	3501
Milano	MI	110001
Mantova	MN	11001
Modena	MO	19001
Massa Carrara	MS	3001
Matera	MT	3001
Napoli	NA	28001
Novara	NO	11001
Nuoro	NU	1501
Oristano	OR	1201
Palermo	PA	9501
Piacenza	PC	13001
Padova	PD	22001
Pescara	PE	4001
Perugia	PG	14001
Pisa	PI	9501
Pordenone	PN	4501
Parma	PR	13001
Pesaro	PS	5501
Pistoia	PT	6501
Pavia	PV	12001
Potenza	PZ	2501
Ravenna	RA	13001
Reggio Calabria	RC	3501
Reggio Emilia	RE	16001
Ragusa	RG	2501
Rieti	RI	2001
Roma	ROMA	70001
Rovigo	RO	5001
Salerno	SA	7001
Siena	SI	6001
Sondrio	SO	2501
La Spezia	SP	4001
Siracusa	SR	3501
Sassari	SS	5501
Savona	SV	6001
Taranto	TA	5001
Teramo	TE	3001
Trento	TN	11001
Torino	TO	64001
Trapani	TP	3001
Terni	TR	6501
Trieste	TS	10001
Treviso	TV	17001
Udine	UD	12001
Varese	VA	17001
Vercelli	VC	9001
Venezia	VE	20001
Vicenza	VI	17001
Verona	VR	19001
Viterbo	VT	4501

MACCHINE AGRICOLE

		Numerazione iniziale
Agrigento	AG	16001
Alessandria	AL	48001
Ancona	AN	24001
Aosta	AO	4001
Ascoli Piceno	AP	20001
L'Aquila	AQ	14001
Arezzo	AR	22001
Asti	AT	32001
Avellino	AV	22001
Bari	BA	26001
Bergamo	BG	16001
Belluno	BL	6501
Benevento	BN	22001
Bologna	BO	50001
Brindisi	BR	8501
Brescia	BS	42001
Bolzano	BZ	30001
Cagliari	CA	22001
Campobasso	CB	22001
Caserta	CE	24001
Chieti	CH	36001
Caltanissetta	CL	7501
Cuneo	CN	74001
Como	CO	7501
Cremona	CR	32001
Cosenza	CS	14001
Catania	CT	9001
Catanzaro	CZ	15001
Enna	EN	7501
Ferrara	FE	40001
Foggia	FG	40001
Firenze	FI	22001
Forlì	FO	32001
Frosinone	FR	22001
Genova	GE	3001
Gorizia	GO	6001
Grosseto	GR	22001
Imperia	IM	2501
Isernia	IS	5501
Lecce	LE	8001
Livorno	LI	9001
Latina	LT	22001
Lucca	LU	8501
Macerata	MC	22001
Messina	ME	3001
Milano	MI	32001

		Numerazione iniziale
Mantova	MN	48001
Modena	MO	38001
Massa Carrara	MS	4001
Matera	MT	15001
Napoli	NA	7001
Novara	NO	18001
Nuoro	NU	5001
Oristano	OR	5001
Palermo	PA	22001
Piacenza	PC	34001
Padova	PD	46001
Pescara	PE	12001
Perugia	PG	38001
Pisa	PI	17001
Pordenone	PN	18001
Parma	PR	36001
Pesaro	PS	20001
Pistoia	PT	7501
Pavia	PV	42001
Potenza	PZ	24001
Ravenna	R.	38001
Reggio Calabria	RC	5001
Reggio Emilia	RE	32001
Ragusa	RG	7001
Rieti	RI	9501
Roma	ROMA	28001
Rovigo	RO	28001
Salerno	SA	22001
Siena	SI	20001
Sondrio	SO	9001
La Spezia	SP	3001
Siracusa	SR	6501
Sassari	SS	9501
Savona	SV	5001
Taranto	TA	15001
Teramo	TE	14001
Trento	TN	26001
Torino	TO	60001
Trapani	TP	18001
Terni	TR	13001
Trieste	TS	801
Treviso	TV	50001
Udine	UD	38001
Varese	VA	7001
Vercelli	VC	28001
Venezia	VE	30001
Vicenza	VI	34001
Verona	VR	54001
Viterbo	VT	28001

RIMORCHI AGRICOLI

		Numerazione iniziale
Agrigento	AG	3001
Alessandria	AL	11001
Ancona	AN	1201
Aosta	AO	601
Ascoli Piceno	AP	1001
L'Aquila	AQ	4501
Arezzo	AR	6501
Asti	AT	7001
Avellino	AV	5001
Bari	BA	7501
Bergamo	BG	4501
Belluno	BL	3001
Benevento	BN	3501
Bologna	BO	6501
Brindisi	BR	2501
Brescia	BS	8001
Bolzano	BZ	17001
Cagliari	CA	7501
Campobasso	CB	3501
Caserta	CE	6001
Chieti	CH	2501
Caltanissetta	CL	1501
Cuneo	CN	26001
Como	CO	4001
Cremona	CR	8001
Cosenza	CS	4001
Catania	CT	1001
Catanzaro	CZ	3501
Enna	EN	1501
Ferrara	FE	10001
Foggia	FG	8001
Firenze	FI	4001
Forlì	FO	2501
Frosinone	FR	4501
Genova	GE	201
Gorizia	GO	2001
Grosseto	GR	5001
Imperia	IM	71
Isernia	IS	1501
Lecce	LE	2501
Livorno	LI	1501
Latina	LT	2501
Lucca	LU	2001
Macerata	MC	701
Messina	ME	151
Milano	MI	8001
Mantova	MN	12001
Modena	MO	9501
Massa Carrara	MS	401
Matera	MT	3501
Napoli	NA	1501
Novara	NO	4501
Nuoro	NU	2001
Oristano	OR	2001
Palermo	PA	3501
Piacenza	PC	7501
Padova	PD	15001
Pescara	PE	1201
Perugia	PG	9001
Pisa	PI	4001
Pordenone	PN	11001
Parma	PR	6501
Pesaro	PS	1201
Pistoia	PT	2001
Pavia	PV	6501
Potenza	PZ	5001
Ravenna	RA	8501
Reggio Calabria	RC	801
Reggio Emilia	RE	7001
Ragusa	RG	2001
Rieti	RI	2501
Roma	ROMA	4001
Rovigo	RO	12001
Salerno	SA	3501
Siena	SI	4501

	Numerazione iniziale	
Sondrio	SO	1501
La Spezia	SP	301
Siracusa	SR	1001
Sassari	SS	4001
Savona	SV	401
Taranto	TA	3001
Teramo	TE	2001
Trento	TN	12001
Torino	TO	22001
Trapani	TP	3001
Terni	TR	2501
Trieste	TS	151
Treviso	TV	17001
Udine	UD	18001
Varese	VA	3001
Vercelli	VC	7501
Venezia	VE	9501
Vicenza	VI	9501
Verona	VR	19001
Viterbo	VT	4501

AUTOVEICOLI IN PROVA

	Numerazione iniziale	
Agrigento	AG	401
Alessandria	AL	1001
Ancona	AN	801
Aosta	AO	251
Ascoli Piceno	AP	601
L'Aquila	AQ	601
Arezzo	AR	801
Asti	AT	401
Avellino	AV	601
Bari	BA	2001
Bergamo	BG	2001
Belluno	BL	401
Benevento	BN	601
Bologna	BO	2501
Brindisi	BR	801
Brescia	BS	2501
Bolzano	BZ	801
Cagliari	CA	601
Campobasso	CB	401
Caserta	CE	601
Chieti	CH	501
Caltanissetta	CL	251
Cuneo	CN	1001
Como	CO	1501
Cremona	CR	801
Cosenza	CS	801
Catania	CT	1501
Catanzaro	CZ	801
Enna	EN	301
Ferrara	FE	801
Foggia	FG	501
Firenze	FI	2501
Forlì	FO	1201
Frosinone	FR	891
Genova	GE	1501
Gorizia	GO	301
Grosseto	GR	301
Imperia	IM	301
Isernia	IS	201
Lecce	LE	1001
Livorno	LI	601
Latina	LT	801
Lucca	LU	601
Macerata	MC	401
Messina	ME	801
Milano	MI	7501
Mantova	MN	1001
Modena	MO	2001
Massa Carrara	MS	401
Matera	MT	301
Napoli	NA	3001
Novara	NO	1001
Nuoro	NU	401
Oristano	OR	501
Palermo	PA	1501
Piacenza	PC	801
Padova	PD	1501
Pescara	PE	601
Perugia	PG	1001
Pisa	PI	801
Pordenone	PN	501
Parma	PR	1001
Pesaro	PS	601
Pistoia	PT	601
Pavia	PV	1201
Potenza	PZ	601
Ravenna	RA	801
Reggio Calabria	RC	1001
Reggio Emilia	RE	801
Ragusa	RG	401
Rieti	RI	201
Roma	ROMA	4001
Rovigo	RO	401
Salerno	SA	1501
Siena	SI	501
Sondrio	SO	401
La Spezia	SP	301
Siracusa	SR	401
Sassari	SS	801
Savona	SV	501
Taranto	TA	501
Teramo	TE	401
Trento	TN	801
Torino	TO	6001
Trapani	TP	801
Terni	TR	401
Trieste	TS	301
Treviso	TV	1501
Udine	UD	1001
Varese	VA	1501
Vercelli	VC	801
Venezia	VE	1201
Vicenza	VI	1501
Verona	VR	1501
Viterbo	VT	501

MOTOVEICOLI IN PROVA

Agrigento	AG	64
Alessandria	AL	151
Ancona	AN	106
Aosta	AO	51
Ascoli Piceno	AP	71
L'Aquila	AQ	61
Arezzo	AR	136

		Numerazione iniziale
Asti	AT	61
Avellino	AV	31
Bari	BA	156
Bergamo	BG	266
Belluno	BL	76
Benevento	BN	31
Bologna	BO	531
Brindisi	BR	41
Brescia	BS	301
Bolzano	BZ	136
Cagliari	CA	101
Campobasso	CB	31
Caserta	CE	56
Chieti	CH	61
Caltanissetta	CL	91
Cuneo	CN	101
Como	CO	511
Cremona	CR	126
Cosenza	CS	111
Catania	CT	151
Catanzaro	CZ	86
Enna	EN	31
Ferrara	FE	106
Foggia	FG	81
Firenze	FI	301
Forlì	FO	251
Frosinone	FR	121
Genova	GE	276
Gorizia	GO	81
Grosseto	GR	96
Imperia	IM	126
Isernia	IS	16
Lecce	LE	66
Livorno	LI	101
Latina	LT	58
Lucca	LU	108
Macerata	MC	101
Messina	ME	81
Milano	MI	1431
Mantova	MN	158
Modena	MO	201
Massa Carrara	MS	46
Matera	MT	43
Napoli	NA	251
Novara	NO	101
Nuoro	NU	56
Oristano	OR	101
Palermo	PA	201
Piacenza	PC	116
Padova	PD	186
Pescara	PE	81
Perugia	PG	201
Pisa	PI	251
Pordenone	PN	51
Parma	PR	151
Pesaro	PS	251
Pistoia	PT	101
Pavia	PV	251
Potenza	PZ	53
Ravenna	RA	141
Reggio Calabria	RC	101
Reggio Emilia	RE	101
Ragusa	RG	81
Rieti	RI	31
Roma	ROMA	341
Rovigo	RO	111
Salerno	SA	286
Siena	SI	96
Sondrio	SO	151
La Spezia	SP	61
Siracusa	SR	41
Sassari	SS	51
Savona	SV	121
Taranto	TA	56
Teramo	TE	101
Trento	TN	181
Torino	TO	506
Trapani	TP	76
Terni	TR	41
Trieste	TS	41
Treviso	TV	201
Udine	UD	151
Varese	VA	301
Vercelli	VC	121
Venezia	VE	131
Vicenza	VI	251
Verona	VR	151
Viterbo	VT	41

MACCHINE AGRICOLE IN PROVA

		Numerazione iniziale
Agrigento	AG	28
Alessandria	AL	121
Ancona	AN	49
Aosta	AO	21
Ascoli Piceno	AP	41
L'Aquila	AQ	41
Arezzo	AR	101
Asti	AT	71
Avellino	AV	21
Bari	BA	166
Bergamo	BG	131
Belluno	BL	31
Benevento	BN	31
Bologna	BO	241
Brindisi	BR	31
Brescia	BS	251
Bolzano	BZ	126
Cagliari	CA	91
Campobasso	CB	36
Caserta	CE	66
Chieti	CH	41
Caltanissetta	CL	86
Cuneo	CN	201
Como	CO	91
Cremona	CR	151
Cosenza	CS	41
Catania	CT	36
Catanzaro	CZ	31
Enna	EN	21
Ferrara	FE	121
Foggia	FG	71
Firenze	FI	121
Forlì	FO	146
Frosinone	FR	63
Genova	GE	59
Gorizia	GO	41

	Numerazione iniziale	
	—	
Grosseto	GR	51
Imperia	IM	16
Isernia	IS	16
Lecce	LE	56
Livorno	LI	41
Latina	LT	96
Lucca	LU	61
Macerata	MC	51
Messina	ME	22
Milano	MI	201
Mantova	MN	201
Modena	MO	121
Massa Carrara	MS	11
Matera	MT	51
Napoli	NA	31
Novara	NO	81
Nuoro	NU	21
Oristano	OR	41
Palermo	PA	141
Piacenza	PC	76
Padova	PD	201
Pescara	PE	31
Perugia	PG	201
Pisa	PI	78
Pordenone	PN	41
Parma	PR	106
Pesaro	PS	41
Pistoia	PT	31
Pavia	PV	291
Potenza	PZ	56
Ravenna	RA	116
Reggio Calabria	RC	51
Reggio Emilia	RE	101
Ragusa	RG	46
Rieti	RI	81
Roma	ROMA	186
Rovigo	RO	176
Salerno	SA	36
Siena	SI	81
Sondrio	SO	41
La Spezia	SP	31
Siracusa	SR	26
Sassari	SS	31
Savona	SV	31
Taranto	TA	41
Teramo	TE	51
Trento	TN	106
Torino	TO	361
Trapani	TP	81
Terni	TR	31
Trieste	TS	11
Treviso	TV	206
Udine	UD	151
Varese	VA	61
Vercelli	VC	151
Venezia	VE	76
Vicenza	VI	201
Verona	VR	121
Viterbo	**VT**	**41**

(4746)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 8 agosto 1984.

Impegno della somma di L. 521.400.469 a favore della regione Emilia-Romagna ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato, per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, che approva il bilancio di previsione dello Stato, per il 1984 ed il bilancio pluriennale 1984-86;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, a favore della regione Emilia-Romagna, la somma di L. 682.237.250, quale anticipo del 5% per il 1981;

Vista la dichiarazione n. 9869, resa in data 10 luglio 1984 dall'assessore competente della regione Emilia-Romagna, con la quale si chiede l'erogazione della somma di L. 521.400.469, relativamente al 1981;

Considerato che l'importo predetto trova copertura nei fondi ancora disponibili, per il 1981, a favore della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Emilia-Romagna è impegnata la somma di L. 521.400.469, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì **23** *agosto* **1984**
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* **382**

(4901)

COMUNITA EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2597/84 della commissione, del 13 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabile ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2598/84 della commissione, del 13 settembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2599/84 della commissione, del 13 settembre 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2600/84 della commissione, del 13 settembre 1984, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 20 al 26 agosto 1984.

Regolamento (CEE) n. 2601/84 della commissione, del 13 settembre 1984, relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 2602/84 della commissione, del 13 settembre 1984, recante sospensione temporanea degli acquisti all'intervento di carne bovina in Danimarca.

Regolamento (CEE) n. 2603/84 della commissione, del 13 settembre 1984, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 2604/84 della commissione, del 13 settembre 1984, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento danese, francese ed irlandese e destinate ad essere esportate.

Regolamento (CEE) n. 2605/84 della commissione, del 13 settembre 1984, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2013/84.

Regolameno (CEE) n. 2606/84 della commissione, del 13 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2607/84 della commissione, del 13 settembre 1984, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie dell'Ungheria.

Regolamento (CEE) n. 2608/84 della commissione, del 13 settembre 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2609/84 della commissione, del 13 settembre 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2610/84 della commissione, del 13 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2611/84 della commissione, del 13 settembre 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 2612/84 della commissione, del 13 settembre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2613/84 della commissione, del 13 settembre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2267/84 della commissione, del 31 luglio 1984, recante concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo all'ammasso privato di carcasse, mezzene, quarti anteriori e quarti posteriori nel settore delle carni bovine, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 208 del 3 agosto 1984.

Pubblicati nel n. L 244 *del* 14 *settembre* 1984.

(233/C)

Regolamento (CEE) n. 2614/84 della commissione, del 14 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2615/84 della commissione, del 14 settembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2616/84 della commissione, del 14 settembre 1984, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2617/84 della commissione, del 14 settembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 900/84, per quanto riguarda taluni importi compensativi monetari e taluni coefficienti da applicare nel settore lattiero-caseario.

Regolamento (CEE) n. 2618/84 della commissione, del 14 settembre 1984, recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 2268/84 e (CEE) n. 2278/84, per quanto riguarda i quantitativi di burro prodotti prima del 2 aprile 1984, per i quali la restituzione è stata fissata in anticipo.

Regolamento (CEE) n. 2619/84 della commissione, del 14 settembre 1984, che sospende l'applicazione del regolamento (CEE) n. 442/84, relativo alla concessione di un aiuto per il burro di ammasso privato destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari e che modifica il regolamento (CEE) n. 1245/83.

Regolamento (CEE) n. 2620/84 della commissione, del 14 settembre 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'anidride ftalica della sottovoce 29.15 C I della tariffa doganale comune, originaria dell'Argentina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2621/84 della commissione, del 14 settembre 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'isopropilammina e suoi sali della sottovoce 29.22 A ex III della tariffa doganale comune, originari della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2622/84 della commissione, del 14 settembre 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai carboni attivati della sottovoce 38.03 A della tariffa doganale comune, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2623/84 della commissione, del 14 settembre 1984, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 2624/84 della commissione, del 14 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 246 *del* 15 *settembre* 1984.

(234/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Isopren S.r.l., con sede e stabilimento in Cusano Milanino (Milano), è prolungata al 21 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agreste, con sede in Gambara (Brescia) e stabilimenti in Rovato e Prevalle (Brescia), è prolungata al 5 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal clima, con sede in Brescia (già Milano) e stabilimento in Brescia è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Comital S.p.a., in Volpiano (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fibres, con sede legale in Casale Monferrato (Alessandria), e stabilimento in Nera Montoro di Narni (Terni), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 febbraoi 1984 al 5 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bossi S.p.a., con sede e stabilimento in Cameri (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1983 al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.P.I. - Impresa pulizie industriali, in Grugliasco (Torino), è prloungata al 18 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bender e Martiny, con sede e stabilimento in Nole Canavese (Torino), è prolungata al 5 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Polistil, con sede in Milano e stabilimento in Chiari (Brescia), e sede amministrativa in Lainate (Milano), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Aurea S.r.l., in Cossato (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1983 al 26 febbraio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sul Gom, in Torino, è prolungata al 13 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Pininfarina, con sede in Torino e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 22 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Val Michele e Bernardo Eredi S.d.f., con sede e stabilimento in Forno Canavese (Torino), è prolungata all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gardella, con sede in Genova e stabilimento in Serra Riccò (Genova), è prolungata al 15 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gianetti di Ceriano Laghetto (Milano) e unità Gianetti-Osi di Torino, è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoràtori dipendenti dalla S.p.a. The St. Erasmo Export Preserving, con sede legale in Napoli e stabilimento in Pagani (Salerno), è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Slai Cord, con stabilimento in Carillia di Altavilla (Salerno), è prolungata al 13 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ricamificio del sud, con sede sociale in Napoli, direzione e stabilimento in S. Maria a Vico (Caserta), è prolungata al 13 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gajon Institute of Tecnology, con sede legale in Genova è prolungata al 30 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sari, con sede in Genova e stabilimento in La Spezia è prolungata al 22 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie elettriche Pio Faggian, in La Spezia, è prolungata al 12 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Astrea, pitture e prodotti speciali della Trimetal Paint C°, con sede e stabilimenti in Vado Ligure (Savona), è prolungata al 30 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta ACI - Azienda ceramica italiana S.r.l., con sede legale e stabilimento in Pomezia (Roma), è prolungata al 13 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Gestione maglificio industriale dell'Istituto nazionale per i ciechi di guerra, con sede e stabilimento in Roma, è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla General tecnica S.r.l., con sede e stabilimento in Colli di Monte San Giovanni Campano (Frosinone), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kurly Kate (Italy), con sede legale e stabilimento in Latina, è prolungata al 24 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comoseta, con sede e stabilimento in Albavilla (Como), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Sterzi, con sede in Milano e stabilimenti in Crevacuore (Vercelli) e Varese, è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Segem, con sede in Milano e uffici periferici facenti capo alla sede è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Socosme, costruzioni metalliche, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento in Ceriano Laghetto (Milano), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli industriale, stabilimento di Villa Carcina (Brescia), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SI.VAL.CO., in Comacchio (Ferrara), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Meccanica di precisione Samp S.p.a., in Bologna, Villanova Castenaso (Bologna) e Granarolo Emilia (Bologna), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramiche Ragno, con sede in Modena e stabilimenti in Carlo di Formigine, Solignano di Castelvetro (Modena), Jano di Scandiano (Reggio Emilia) e Rubiera (Reggio Emilia), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grandi lavori strutture, in Pontecchio Marconi (Bologna), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Poltrone Spazzoli di Forlì, è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Faventia di Cotignola (Ravenna), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Mario Maraldi in amministrazione straordinaria, con sede in Cesena (Forlì) e stabilimenti in Bertinoro (Forlì) e Ravenna, è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gazzotti, con sede in Castelmaggiore (Bologna), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche forlivesi, con sede e stabilimento in Rocca S. Casciano (Forlì), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emmedue prefabbricati, con sede e stabilimento in Bagnacavallo (Ravenna), re prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Fata di Sasso Marconi (Bologna), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euroceramica, con sede e stabilimento in Anzola Emilia (Bologna), è prolungata al 12 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Autogru P.M., in Ravenna, e prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.C.F. - Industrie Cibec Fornetti S.p.a., di Maranello (Modena), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio olcese veneziano, stabilimento di Pordenone, è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio olcese veneziano, con sede legale in Milano e stabilimento in Torre (Pordenone), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderia Dallicani di Arzignano (Vicenza), e stabilimento in Altavilla Vicentina (Vicenza), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla s.r.l. F.lli Borromeo, con sede e stabilimento in Villafranca (Verona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1984 al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla s.a.s. Idromacchine, con sede in Spinea (Venezia) e stabilimento in Porto Marghera (Venezia), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.lli Tullio & Luciano Garau, in Lunamatrona (Cagliari), è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica Augusta di Milano, stabilimento di Augusta (Siracusa), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica Ferrandina, con sede ed uffici in S. Donato Milanese (Milano) e stabilimento in Ferrandina (Matera), in liquidazione, è prolungata al 17 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla unità locale di Foggia della S.p.a. Indeni, è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bill Boo, con sede e stabilimento in Fano (Ancona), è prolungata al 31 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobilificio Fastigi di Martinsicuro (Teramo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 marzo 1984 al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pantalonificio di Perugia, in Perugia, frazione Colombella, è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Jmitools S.p.a., con sede e stabilimento a Ferrara, è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Simoncelli sport di Alatri (Frosinone), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ca.Me.Va. - Officina carpenteria metallica varia S.p.a., corrente in Genova, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1983 al 2 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Del Monego, con sede ed uffici in Milano, stabilimento in Legnano (Milano), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irt Firt, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Polistil, con sede in Milano e stabilimento in Chiari (Brescia) e sede amministrativa in Lainate (Milano), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Aurea S.r.l., in Cossato (Vercelli), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sulgom S.p.a., in Torino, è prolungata al 12 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Pininfarina, con sede in Torino e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Val Michele e Bernardo Eredi S.d.f., con sede e stabilimento in Forno Canavese (Torino), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gardella, con sede in Genova e stabilimento in Serra Riccò (Genova), è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eurotex di Frosinone, è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gianetti di Ceriano Laghetto (Milano) e unità Gianetti-Osi di Torino, è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. The St. Erasmo Export Preserving, con sede legale in Napoli e stabilimento in Pagani (Salerno), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Slai Cord, con stabilimento in Carillia di Altavilla (Salerno), è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 settembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore ciclo e motociclo ed accessori, è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(4832)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica alle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Mantova. (Tariffe e deduzioni pubblicate nel supplemento straordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 216 del 7 agosto 1984).

Nelle tariffe e deduzioni citate in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche alle pagine del supplemento qui di seguito indicate:

alla pag. 6, l'importo della deduzione per ettara corrispondente al consorzio irriguo utenti Roggia Lonata deve intendersi: « lire *20.000* »;

alla pag. 10:

a) sul prospetto afferente i gradi di deduzione istituiti in ciascun comune, nella seconda colonna, deve leggersi: « *Casaloldo* », in luogo di: « *Casalmoro* » e, nella terza colonna, deve leggersi: « *Casalmoro* », in luogo di: « *Casaloldo* »;

b) il grado « a » corrispondente al consorzio irriguo Seriola e Serioletta di Casalmoro deve intendersi istituito nel comune di Casalmoro anziché nel comune di Casaloldo;

alla pag. 12, **i** simboli corrispondenti alle seguenti opere idrauliche: comprensorio I - Oglio sinistra - Chiese - Chiusello - Tartaro; comprensorio VIII - Oglio sinistra; comprensorio IX - Oglio destra, devono leggersi rispettivamente: « dO_1 », « dO_8 », « dO_9 », in luogo di: « do_1 », « do_8 », « do_9 »;

alla pag. 26, il simbolo corrispondente al bacino del Dugale per l'irrigazione, deve leggersi: « iR_6 », in luogo di: « iR_5 »;

alla pag. 28, al rigo quarto della colonna « titoli delle deduzioni », in luogo di « *Comprensioni* II - Po sinistra, ecc. ... », leggasi: « *Comprensorio* II - Po sinistra, ecc. ... ».

(4955)

Avviso di rettifica alle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Bergamo. (Tariffe e deduzioni pubblicate nel supplemento straordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 220 del 10 agosto 1984).

Nelle tariffe e deduzioni citate in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche alle pagine del supplemento qui di seguito indicate:

alla pag. 5, in corrispondenza del numero d'ordine 113, deve leggersi: « *Gaverina Terme* », in luogo di: « *Gavernia Terme* »;

alla pag. 16, nel comune di Bracca, deve intendersi non istituita la classe prima della qualità bosco misto;

alla pag. 18, nel comune di Villa d'Ogna deve intendersi istituita la classe « unica » della qualità seminativo arborato;

alla pag. 31:

a) sul prospetto afferente le classi istituite in ciascun comune, nella prima colonna, deve leggersi: « *Fonteno* », in luogo di: « *Parzanica* » e nella seconda colonna deve leggersi: « *Parzanica* », in luogo di: « *Fonteno* »;

b) nel comune di Fonteno, deve intendersi non istituita la classe unica della qualità uliveto;

alla pag. 32, nel comune di Vigolo, deve intendersi non istituita la classe II della qualità bosco di alto fusto;

alla pag. 37, nei comuni di Pontida e Sorisole, deve intendersi non istituita la classe IV della qualità seminativo;

alle pagine 74, 75, 76, in testa alle pagine, fra i comuni elencati, dopo Martinengo, deve leggersi: « *Mornico al Serio* », in luogo rispettivamente di: « *Monico al Serio* » e « *Morico al Serio* ».

(4956)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un insegnamento presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trento, corso di laurea in fisica, è vacante l'insegnamento di « biofisica », alla cui copertura la facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1984-85.

Gli aspiranti al trasferimento sull'insegnamento in parola i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, nonché il triennio di cui alla legge 6 ottobre 1982, n. 724, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1984 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione altresì che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

(4946)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate dal 1° aprile 1984 al 30 giugno 1984

OFFICINE AUTORIZZATE

Numero d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	*Note*
1	Beltapharm S.r.l.	Cinisello Balsamo (Milano), via per Bresso, 47	Specialità medicinali	D.M. 12 maggio 1984, numero 6556	
2	Profarmi S.r.l.	Cenate Sotto (Bergamo), via Nazionale, 1	Specialità medicinali	D.M. 29 giugno 1984, numero 6594	
3	Laboratorio farmacogeno Afom S.a.s. di dott. Bianco e C.	Torino, strada Settimo, 373	Specialità medicinali	D.M. 29 giugno 1984, numero 6600	
4	Ditta individuale laboratorio Del Criston di Vettorazzo Giovanni	Treviso, via Gaia da Camino, 7	Specialità medicinali	D.M. 11 giugno 1984, numero 6605	Trasferimento autorizzazione
5	Panthox & Burck istituto biochimico svizzero S.p.a. e Farmaco italiano Padil S.r.l.	Milano, via Beldiletto, 1 (officina comune)	Specialità medicinali e operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali conto terzi	D.M. 18 maggio 1984, numero 6608	
6	Dott. Formenti S.p.a., Boots Formenti S.p.a., Prodotti Formenti S.r.l., Farmaceutici Formenti S.p.a., Puropharma S.r.l.	Origgio (Varese), via Di Vittorio, 2 (officina comune)	Specialità medicinali	D.M. 26 aprile 1984, n. 6613	Estensione specialità medicinali
7	Bayer Italia S.p.a., Bayropharm italiana S.r.l., Miles italiana S.p.a., Sigurtà S.r.l.	Garbagnate Milanese (Milano), via delle Groane (officina comune)	Specialità medicinali chimiche e biologiche, sieri, vaccini e prodotti assimilabili	D.M. 5 aprile 1984, n. 6615	Estensione specialità medicinali
8	Farmitalia Carlo Erba S.p.a., Vetem S.p.a.	Nerviano (Milano), via Milano, 68 (officina comune)	Specialità medicinali	D.M. 2 aprile 1984, n. 6616	
9	Farmaceutici Procemsa S.r.l.	Torino, via Pinerolo, 12	Specialità medicinali	D.M. 26 aprile 1984, n. 6618	Trasferimento autorizzazione
10	Glaxo S.p.a.	San Polo del comune di Torrile (Parma), strada statale Asolana, km 11,2	Specialità medicinali e operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali conto terzi	D.M. 2 aprile 1984, n. 6620	Trasferimento autorizzazione
11	Istituto chemioterapico italiano Sanol Schwarz S.p.a.	Lodi (Milano), frazione San Grato, via Emilia, 99	Specialità medicinali	D.M. 5 aprile 1984, n. 6622	Trasferimento autorizzazione
12	Pierzoo S.p.a.	Loranzè d'Ivrea (Torino)	Specialità medicinali per uso veterinario	D.M. 26 aprile 1984, n. 6628	
13	Sifarma S.r.l.	Sesto Fiorentino (Firenze), via Berchet, 44/46	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 4 maggio 1984, numero 6632	Trasferimento autorizzazione
14	Istituto Wassermann S.p.a.	Alanno Scalo, contrada S Emidio (Pescara)	Specialità medicinali	D.M. 22 maggio 1984, numero 6635	
15	Sig - Gla Farmaceuticals S.p.a.	Pomezia (Roma), via Treviso, 4	Specialità medicinali	D.M. 7 giugno 1984, n. 6638	
16	Laboratori Don Baxter S.p.a. ed Eurospital Pharma S.p.a.	Trieste, via Flavia, 122 (officina comune)	Specialità medicinali	D.M. 12 giugno 1984, numero 6639	
17	Face laboratori farmaceutici S.r.l.	Genova, via D. Menini, 129	Specialità medicinali	D.M. 29 giugno 1984, numero 6641	
18	I.R.F.I. S.p.a.	Ferentino (Frosinone), via Morolese, 87	Specialità medicinali	D.M. 28 maggio 1984, numero 6645	

Numero d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	Note
19	Laboratorio chimico farmaceutico Sanitas Società di fatto	Bari, via Tanzi, 39/D	Specialità medicinali	D.M. 31 maggio 1984, numero 6646	
20	I.S.F. S.p.a. e Searle Italia S.p.a.	Roma, via Tiburtina, 1040 (officina comune)	Specialità medicinali	D.M. 7 giugno 1984, n. 6647	Trasferimento autorizzazione
21	I.R.C.A. - Industrie ricerche cliniche d'Albano S.p.a.	Albano Sant'Alessandro (Bergamo), via del Tonale, 87	Specialità medicinali	D.M. 7 giugno 1984, n. 6649	
22	A.I.M.A. - Derivati S.p.a., Farma Biagini S.p.a., Istituto Sierovaccinogeno italiano - I.S.I. S.p.a.	Santa Rufina Cittaducale (Rieti) (officina comune)	Specialità medicinali derivanti da plasma	D.M. 25 giugno 1984, numero 6650	
23	Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a., Farma Biagini S.p.a., A.I.M.A. - Derivati S.p.a	Sant'Antimo (Napoli), strada statale n. 7-*bis*, km 19,5 (officina comune)	Prodotti biologici, emoderivati e specialità medicinali	D.M. 25 giugno 1984, numero 6651	
24	Farma Biagini S.p.a., A.I.M.A. - Derivati S.p.a., Istituto sierovaccinogeno italiano - I.S.I. S.p.a.	Pisa, lung'Arno Galilei, 2 (officina comune)	Specialità medicinali derivanti da plasma e specialità medicinali	D.M. 25 giugno 1984, numero 6652	

OFFICINE REVOCATE

Numero d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione revocata	Estremi provvedimento	Note
1	Panthox & Burck Istituto biochimico svizzero S.p.a.	Milano, via Beldiletto, 1	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 18 maggio 1984, numero 6549	
2	Aesculapius S.p.a., Achille Brioschi e C. S.p.a., Milano 1880, Cifa farmaceutici S.p.a.	Vimodrone (Milano), strada Padana Superiore, 290 (officina comune)	Specialità medicinali e operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali conto terzi	D.M. 12 maggio 1984, numero 6568	
3	Medital specialità medicinali S.r.l.	Pomezia (Roma), via Tito Speri, 10	Specialità medicinali	D.M. 14 febbraio 1984, numero 6582	
4	Omikron - Gagliardi Società di fatto	Milano, viale Cassola, 40	Specialità medicinali chimiche	D.M. 7 giugno 1984, n. 6585	
5	Profarmi S.r.l.	Zoate di Tribiano (Milano), via Rossini, 9/11	Specialità medicinali	D.M. 29 giugno 1984, numero 6593	
6	Laboratorio farmacogeno Afom S.a.s. di dott. Bianco e C.	Torino, via Basilica, 5	Specialità medicinali chimiche	D.M. 29 giugno 1984, numero 6599	
7	Farmaceutici Gazzini S.a.s. di Marrocco e C. (già Farmaceutici Gazzini S.r.l.), Farmaco italiano Padil S.p.a.	Firenze, via Cilea, 4/5/6 (officina comune)	Specialità medicinali	D.M. 18 maggio 1984, numero 6609	
8	Laboratori Don Baxter S.p.a.	Trieste, via Flavia, 124	Specialità medicinali	D.M. 12 giugno 1984, numero 6636	
9	Eurospital Pharma S.p.a.	Trieste, via Flavia, 122	Specialità medicinali	D.M. 12 giugno 1984, numero 6637	
10	Istituto sierovaccinogeno italiano - I.S.I. S.p.a.	Sant'Antimo (Napoli), strada statale 7-*bis*, km 19,5	Specialità medicinali e prodotti biologici	D.M. 25 giugno 1984, numero 6653	

(4752)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 184

Corso dei cambi del 19 settembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	1904,500	1904,500	1904,11	1904,500	—	1904,50	1904,500	1904,500	1904,500	1904,50
Marco germanico .	617 —	617 —	617 —	617 —	—	617 —	617 —	617 —	617 —	617 —
Franco francese	201,250	201,250	201,25	201,250	—	201,26	201,270	201,250	201,250	201,25
Fiorino olandese .	547,700	547,700	547,75	547,700	—	547,76	547,830	547,700	547,700	547,70
Franco belga . . .	30,645	30,645	30,61	30,645	—	30,63	30,624	30,645	30,645	30,65
Lira sterlina .	2363,500	2363,500	2362 —	2363,500	—	2361,55	2359,600	2363,500	2363,500	2363,50
Lira irlandese	1912,500	1912,500	1914 —	1912,500	—	1912,65	1912,800	1912,500	1912,500	—
Corona danese . .	170,510	170,510	170,85	170,510	—	170,60	170,700	170,510	170,510	170,50
E.C.U. . . .	1382,400	1382,400	1383 —	1382,400	—	1382,45	1382,500	1382,400	1382,400	1382,40
Dollaro canadese .	1446,800	1446,800	1447 —	1446,800	—	1447 —	1447,200	1446,800	1446,800	1446,80
Yen giapponese .	7,757	7,757	7,78	7,757	—	7,75	7,753	7,757	7,757	7,78
Franco svizzero .	753,190	753,190	754 —	753,190	—	753,04	752,900	753,190	753,190	753,18
Scellino austriaco .	87,668	87,668	87,85	87,668	—	87,69	87,720	87,668	87,668	87,67
Corona norvegese .	219,040	219,040	219,40	219,040	—	219,07	219,100	219,040	219,040	219,05
Corona svedese .	219,320	219,320	219,75	219,320	—	219,31	219,300	219,320	219,320	219,30
FIM .	299,050	299,050	299,50	299,050	—	299,15	299,250	299,050	299,050	—
Escudo portoghese	11,940	11,940	11,93	11,940	—	11,94	11,940	11,940	11,940	11,95
Peseta spagnola .	11,049	11,049	11,08	11,049	—	10,05	11,059	11,049	11,049	11 —

Media dei titoli del 19 settembre 1984

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 . . .	68,350
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 .	92,750
» 6 % » » 1971-86 .	89,750
» 6 % » » 1972-87 .	87,750
» 9 % » » 1975-90 .	91 —
» 9 % » » 1976-91 .	88,125
» 10 % » » 1977-92 .	97,500
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	90,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	80,400
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 % .	100,850
» » » 1-6-1981/86 16 % .	104,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,650
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	102,050
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-10-1982/84 .	100 —
» » » » 1-11-1982/84 .	100,150
» » » » 1-12-1982/84 .	100,100
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,075
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,025
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,250
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,350
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,250
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,550
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,575
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,775
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,450
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,725
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,350
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,350
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,300
» » » » 1-10-1982/86 .	101,250
» » » » 1-11-1982/86 .	101,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1982/86 .	101,325
» » » » 1- 7-1983/86 .	100 —
» » » » 1- 8-1983/86 .	99,975
» » » » 1- 9-1983/86 .	100,075
» » » » 1-10-1983/86 .	99,975
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,100
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,400
» » » » 1- 3-1983/87 .	101,575
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,400
» » » » 1- 5-1983/87 .	100,925
» » » » 1- 6-1983/87 .	101,050
» » » » 1-11-1983/87 .	100,125
» » » » 1-12-1983/87 .	100,025
» » » » 1- 7-1983/88 .	101 —
» » » » 1- 8-1983/88 .	100,950
» » » » 1- 9-1983/88 .	101,250
» » » » 1-10-1983/88 .	101,075
» » » » 1- 1-1984/88 .	99,825
» » » » 1- 2-1984/88 .	99,750
» » » » 1-11-1983/90 .	101,025
» » » » 1-12-1983/90 .	101,250
» » » » 1- 1-1984/91 .	101,075
» » » » 1- 2-1984/91 .	101 —
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984 . . .	99,750
» » » 18 % 1- 1-1985 .	100,625
» » » 17 % 1- 5-1985	100,950
» » » 17 % 1- 7-1985 .	101,225
» » » 17 % 1-10-1985 .	101,500
» » » 16 % 1- 1-1986 . .	100,925
» » Nov. 12 % 1-10-1987 . .	94,550
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	99.600
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,650
» » » » 1983/90 11,50 %	108,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 settembre 1984

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1904,500	Lira irlandese	1912,650	Scellino austriaco .	87,694
Marco germanico .	617 —	Corona danese .	170,605	Corona norvegese .	219,070
Franco francese .	201,260	E.C.U. . . .	1382,450	Corona svedese . .	219,310
Fiorino olandese .	547,765	Dollaro canadese .	1447 —	FIM . .	299,150
Franco belga . .	30,634	Yen giapponese .	7,755	Escudo portoghese	11,940
Lira sterlina . .	2361,550	Franco svizzero .	753,045	Peseta spagnola .	11,054

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Avviso di rettifica all'ordinanza 7 settembre 1984, numero 340/FPC/ZA: « Disciplina dei criteri e delle modalità in ordine alla riattazione delle opere danneggiate dal terremoto del 29 aprile 1984. Modifica all'ordinanza numero 240/FPC/ZA del 12 giugno 1984 ». (Ordinanza pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 256 del 17 settembre 1984).

All'articolo unico dell'ordinanza citata in epigrafe, dove è scritto: « *30* ottobre 1984 », leggasi: « *10* ottobre 1984 ».

(4906)

REGIONE SICILIA

Vincolo di risorse idriche appartenenti al demanio regionale

Con decreto 10 settembre 1984 dall'assessore regionale ai lavori pubblici, per l'attuazione del piano regolatore generale acquedotti nella Sicilia, a modifica delle previsioni contenute nel decreto di vincolo del predetto assessore 16 maggio 1972, n. 710, sono state vincolate, ai sensi e per gli effetti della legge 4 febbraio 1963, n. 129 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, le risorse idriche indicate nei prospetti richiamati nel decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione 14 febbraio 1976, n. 8 (pagine 122, 123, 124 e 125) e relative ai comuni di Partinico, Alcamo, Castellammare del Golfo, Balestrate e Trappeto.

(4948)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a posti di personale non docente presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di aiuto-bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche universitarie (sesto livello) presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore della Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: storia e letteratura italiana - 5 novembre 1984, ore 9;

seconda prova scritta: lingua straniera - 6 novembre 1984, ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste.

(4998)

Errata-corrige al concorso a posti di personale non docente presso l'Università di Bologna. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 246 del 6 settembre 1984).

Nel concorso citato in epigrafe dove è scritto: « Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna - via Zamboni, n. 33, scade *il giorno successivo* alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica », deve intendersi: « Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna - via Zamboni, n. 33, scade il *trentesimo giorno* successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

(4951)

ISTITUTO NAZIONALE DI BIOLOGIA DELLA SELVAGGINA

Concorso pubblico ad un posto di collaboratore del ruolo amministrativo

L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina bandisce un concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore del ruolo amministrativo.

Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche.

Le domande dovranno pervenire all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, via Stradelli Guelfi, 23/A - 40064 Ozzano dell'Emilia (Bologna), entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per dettagliate informazioni o per ottenere la copia integrale del bando gli interessati potranno rivolgersi all'Istituto stesso nella propria sede di Ozzano dell'Emilia (Bologna).

(4916)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 262 del 22 settembre 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Azienda farmaceutica municipalizzata di Treviglio: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore di farmacia.

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1984, n. **37.**
Istituzione del difensore civico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale della Regione n. 90 *del* 10 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Istituzione

E' istituito nella regione Emilia-Romagna il difensore civico

La presente legge ne disciplina funzioni, modalità di nomina e di azione.

Il difensore civico svolge la propria attività in piena libertà e indipendenza. Non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale.

Art. 2.
Funzioni

Il difensore civico interviene per la tutela del cittadino in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti da uffici o servizi degli enti, organi o soggetti di cui ai seguenti commi.

Interviene, con le modalità di cui ai successivi articoli, presso l'amministrazione regionale e presso gli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale.

Interviene presso gli enti locali in riferimento alle funzioni delegate e ai compiti ad essi affidati dalla Regione ai sensi dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione.

Può segnalare altresì le disfunzioni riscontrate che comunque possano pregiudicare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione e l'efficiente perseguimento degli obiettivi assegnati dalle leggi.

Art. 3.
Attivazione dell'intervento

Il difensore civico interviene a richiesta di singoli cittadini, ovvero di una pluralità di essi, o anche di propria iniziativa nei casi di cui al precedente articolo. I cittadini possono richiederne l'intervento allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni. Qualora si tratti di omissione di atti dovuti, l'istante può richiedere l'intervento del difensore civico dopo avere invitato, da almeno trenta giorni, l'amministrazione a provvedere.

Può intervenire su sollecitazione di formazioni sociali, al fine di rendere effettiva la garanzia dei diritti loro riconosciuti dalle leggi vigenti e per garantire altresì l'interesse ad ottenere i dati e le informazioni, disponibili presso le amministrazioni vigilate o reperibili dalle stesse, che siano necessari per lo svolgimento dell'attività dei richiedenti.

Il difensore civico verifica le motivazioni che le amministrazioni sono tenute ad esplicitare nel caso in cui non ritengano di aderire a richieste di dati e informazioni formulate dai soggetti di cui ai commi precedenti.

Non può intervenire a richiesta di consiglieri regionali.

Il difensore civico non può intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le amministrazioni di cui ai commi precedenti al fine della tutela di posizioni connesse al rapporto di lavoro.

Il reclamo al difensore civico non esclude per i cittadini interessati la facoltà di avvalersi, anche contemporaneamente, ove ne ricorrano i presupposti, dei ricorsi amministrativi previsti dalle vigenti leggi statali o regionali, né esclude, limita o pregiudica in alcun modo il diritto dei cittadini stessi di adire gli organi di giustizia ordinaria e amministrativa.

Il difensore civico può intervenire anche in riferimento ad atti o procedimenti che per disposizione di legge non possano essere impugnati, riesaminati o riaperti o in riferimento ai quali pendano ricorsi avanti ad organi di giustizia civile o amministrativa.

Non può comunque interferire con l'azione penale in corso ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del codice di procedura penale.

Art. 4.
Procedimento

Il difensore civico ha potere-dovere di individuare l'ufficio ed i funzionari responsabili della pratica oggetto del suo intervento e può chiedere di procedere all'esame congiunto della pratica stessa.

Il difensore civico, per l'adempimento dei suoi compiti, può richiedere documenti e convocare funzionari, anche al fine di effettuare direttamente accertamenti presso gli uffici, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

Le richieste di cui ai commi precedenti sono trasmesse di regola al coordinatore dei servizi o al responsabile della direzione amministrativa o dell'ufficio nell'ambito della cui responsabilità verte la questione trattata perché provvedano nei tempi e modi concordati con il difensore civico, che ne dà notizia ai cittadini interessati.

Il difensore civico può altresì intervenire invitando i soggetti, pubblici e privati, comunque operanti nelle materie di competenza regionale a fornire notizie, documenti, chiarimenti. Per detti soggetti sussistono i soli obblighi già previsti dalle leggi vigenti nei confronti dell'amministrazione regionale. Il difensore civico può segnalare nelle sue relazioni le eventuali mancate risposte ai propri inviti.

Art. 5.
Modalità dell'azione

Il difensore civico, in relazione ai compiti ad esso affidati dai precedenti articoli, opera segnalando agli uffici e organi competenti le disfunzioni riscontrate, sollecitando provvedimenti agli organi ed uffici competenti a provvedere, segnalando anche ai fini dell'apertura del procedimento disciplinare i soggetti che abbiano con il loro comportamento mancato al dovere d'ufficio nei confronti dei cittadini o delle formazioni sociali di cui all'art. 3.

In relazione alla gravità o rilevanza dei fatti o delle disfunzioni riscontrate, il difensore civico informa anche la giunta o il consiglio regionale o gli organi di amministrazione degli enti ed organismi di cui al secondo comma dell'art. 2, oltre alle comunicazioni eventuali previste nelle norme successive.

Art. 6.
Requisiti per l'elezione

Il difensore civico è scelto tra persone in possesso di qualificate esperienze giuridico-amministrative e che abbiano i requisiti richiesti per l'elezione al consiglio regionale.

Art. 7.
Elezione

L'elezione del difensore civico è effettuata dal consiglio regionale con voto segreto, e con le procedure previste per l'elezione del presidente del consiglio regionale dall'art. 12 dello statuto della regione Emilia-Romagna.

Art. 8.
Ineleggibilità e incompatibilità

Non sono eleggibili a difensore civico:

1) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione, i membri degli organi di gestione delle unità sanitarie locali;

2) i membri degli organi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali;

3) i membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;

4) i dipendenti regionali, degli enti locali e degli enti di cui al secondo comma dell'art. 2, in servizio attivo;

5) i funzionari statali che operino in ufficio che svolgono attività di controllo su atti od organi regionali, ed i funzionari delle prefetture;

6) gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese vincolati con la Regione da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;

7) i consulenti tecnici, legali o amministrativi che prestino la loro opera alla Regione o agli enti di cui sopra.

L'incarico di difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

Art. 9.
Durata e revoca del mandato

Il difensore civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto per una sola volta.

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato il consiglio regionale è convocato per procedere alla elezione del successore; qualora il mandato stesso venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova elezione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio regionale successiva alla constatazione della cessazione.

I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

Il difensore civico può essere revocato a seguito di motivata mozione di censura, per gravi motivi. La mozione deve essere approvata con la stessa maggioranza prevista per l'elezione.

Quando per il difensore civico esista o si verifichi alcuna delle cause di ineleggibilità prevista dal precedente art. 8, il consiglio regionale ne dichiara la decadenza, a maggioranza semplice.

Art. 10.
Relazioni e pubblicità delle attività

Il difensore civico invia entro il 31 marzo di ogni anno al presidente del consiglio regionale e al presidente della giunta regionale una dettagliata relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e suggerimenti.

Il presidente del consiglio regionale trasmette la relazione ai consiglieri regionali.

Il presidente del consiglio regionale, nel caso in cui la relazione riguardi interventi sugli enti di cui all'art. 2, invia la relazione trasmessagli anche ai rappresentanti degli enti stessi.

Nei casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione. il difensore civico può inviare in ogni momento relazioni apposite ai presidenti del consiglio e della giunta per l'esame da parte dei consiglieri regionali, e può rendere direttamente pubblici i risultati delle proprie attività.

Il presidente del consiglio regionale provvede a pubblicare la relazione annuale e le altre relazioni, quali atti di rilevante importanza ai sensi degli articoli 38 e 59 dello statuto regionale.

Art. 11.
Indennità

Al difensore civico spettano le indennità di carica e di presenza previste per i consiglieri regionali, nonché lo stesso trattamento di missione, qualora per i compiti del proprio ufficio debba recarsi fuori sede.

L'indennità di presenza è calcolata sulla base dell'effettiva attività giornaliera svolta con un massimo di sei presenze settimanali.

Art. 12.
Sede, personale e strutture

Il difensore civico ha sede presso la regione Emilia-Romagna.

E' istituito il servizio del difensore civico, per il quale il consiglio regionale stabilisce con propria deliberazione, sentito il difensore civico stesso, le norme relative al suo funzionamento, la dotazione organica e i criteri di assegnazione del personale.

L'assegnazione del personale al servizio è stabilita con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, d'intesa con il difensore civico.

Il personale assegnato dipende funzionalmente dal difensore civico.

L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnate al difensore civico, che ne diviene consegnatario, dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Le spese di funzionamento sono impegnate e liquidate dall'ufficio di presidenza del consiglio, in conformità alle proposte del difensore civico, secondo le norme e le procedure previste per l'amministrazione e la contabilità del consiglio regionale.

Art. 13.
Difensore civico e pubblicità degli atti in materie di competenza regionale

Il difensore civico può richiedere e ha diritto di ottenere copia integrale dei provvedimenti dei quali si occupa dagli enti di cui all'art. 2.

I cittadini possono ottenere copia di ogni provvedimento, rivolgendosi al difensore civico, quando la loro richiesta documentata all'organo che li ha emanati non abbia avuto esito.

Art. 14.
Imputazione e adempimenti di spesa

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con l'iscrizione di appositi articoli nei capitoli del bilancio di previsione del consiglio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 6 luglio 1984

TURCI

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1984, n. **38.**
Programmazione e finanziamento di interventi finalizzati alla qualificazione ed al potenziamento dell'offerta turistica della regione Emilia-Romagna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 90 *del* 10 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1.
Finalità della legge

La regione Emilia-Romagna promuove lo sviluppo della propria economia turistica quale attività idonea ad elevare il reddito e le condizioni sociali e culturali delle popolazioni residenti nelle località interessate al movimento turistico e nell'intera Regione. A tale scopo attua interventi finanziari per migliorare e diversificare la struttura dell'offerta turistica al fine di adeguarla alle esigenze della domanda, incrementare la produttività e conseguentemente accrescere la sua competitività in campo nazionale ed internazionale.

Art. 2.

Ambiti territoriali e programmazione degli interventi

La Regione interviene per ambiti territoriali turisticamente omogenei da individuarsi con la partecipazione e gli apporti conoscitivi degli enti locali e delle categorie economiche interessate al settore.

Gli ambiti territoriali di cui al precedente comma saranno definiti in rapporto alla vocazione turistica del territorio, alle caratteristiche dell'offerta turistica e all'incidenza del turismo sull'economia locale.

La Regione, nell'ambito della programmazione nazionale e regionale e in armonia con le finalità espresse all'art. 1, adotta il «Quadro regionale delle strutture ricettive e dei servizi turistici». Tale «Quadro regionale» costituisce lo strumento conoscitivo e programmatorio di base per la definizione degli indirizzi e degli interventi da promuovere ai sensi della presente legge.

Il «Quadro regionale» dovrà contenere le linee, le modalità e i criteri d'intervento finanziario della Regione per la qualificazione e il miglioramento dell'offerta turistica.

Ai fini della elaborazione del «Quadro» la Regione può commissionare studi e ricerche.

Art. 3.

Criteri per la destinazione dei fondi

Il consiglio regionale, anche in attesa dell'approvazione del «quadro», definisce i criteri per la scelta degli interventi da incentivare e per la destinazione dei fondi disponibili, sulla base dei principi della presente legge. In particolare dovranno essere indicati:

a) le zone a cui riservare i finanziamenti secondo criteri di selettività e di concentrazione;

b) i tipi di iniziative da ammettere a contributo differenziati per le varie zone;

c) gli importi massimi e minimi di spesa da ammettere a contributo nei casi di domanda di operatori privati nonché gli eventuali meccanismi di adeguamento dei suddetti limiti in rapporto all'aumento dei costi;

d) la percentuale di contributo da assegnare in relazione ai tipi di iniziative ed alle zone d'intervento;

e) le modalità di verifica dello stato di attuazione dei programmi e di eventuale rettifica delle iniziali previsioni di intervento.

Art. 4.

Programma poliennale della Regione

Sulla base dei criteri programmatici definiti dal consiglio regionale, della disponibilità di fondi del bilancio pluriennale e delle proposte formulate dalle province e dal comitato circondariale di Rimini, la Regione approva il programma pluriennale delle iniziative da ammettere a contributo da realizzarsi ad opera dei soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*) del successivo art. 6.

Detto programma dovrà essere definito per aree turisticamente omogenee così suddivise:

zone di turismo balneare marittimo;

zone di turismo montano;

zone di turismo termale;

zone interessate a fenomeni di turismo congressuale e fieristico;

altre zone di interesse e rilevanza turistica.

I piani di intervento in zone montane sono formulati dalle province su proposte delle comunità montane.

Il programma potrà comprendere interventi di operatori privati purché corredati dal parere favorevole del comune interessato e inerenti esclusivamente ad opere infrastrutturali di rilevante interesse turistico.

Art. 5.

Opere ammissibili a contributo

I contributi regionali previsti dalla presente legge sono destinati al finanziamento di iniziative intese a realizzare nuove opere, impianti o servizi, o ristrutturare quelli esistenti, e finalizzati all'incremento della produttività dell'azienda con esclusione quindi degli interventi di sola manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Sono comunque ammessi interventi tesi all'introduzione di nuove tecnologie nella gestione delle imprese turistiche o al rinnovo delle attrezzature per una diversa organizzazione dell'impresa.

Gli interventi dei soggetti indicati ai punti *a*) e *b*) del successivo art. 6 ammessi a contributo sono solo quelli già inclusi nel programma adottato dalla Regione ai sensi dell'articolo 4.

I contributi possono essere assegnati per interventi riguardanti:

a) strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 30 novembre 1981, n. 42, campeggi e villaggi turistici di cui alla legge regionale 19 aprile 1979, n. 9; ostelli e rifugi alpini;

b) strutture di servizio di completamento e supporto alla ricettività turistica, ivi comprese le strutture della ristorazione nelle sole zone di turismo montano che saranno indicate dal consiglio regionale con le direttive di cui al primo comma del precedente art. 3;

c) strutture ricreative e/o destinate a manifestazioni culturali, spettacolari e congressuali utili ai fini del prolungamento della stagione turistica, della diversificazione e specializzazione dell'offerta turistica e della creazione di un'immagine turistica qualificata da far valere sui mercati nazionali ed internazionali;

d) impianti e servizi per attività sportive invernali a sostegno e potenziamento dei centri turistici montani;

e) valorizzazione di ambienti naturali limitatamente alle parti che si possono attrezzare per scopi turistici.

Potranno inoltre essere inseriti interventi di ristrutturazione di impianti ricettivi ed extraricettivi relativi a più unità immobiliari riunite in unico progetto, in comuni a prevalente economia turistica, da realizzarsi da parte di operatori privati con interventi singoli o associati.

Sono escluse dai benefici della presente legge le spese per l'acquisto di aree ed immobili sia da parte dei soggetti pubblici che da parte degli operatori privati.

Le opere, i servizi e gli impianti realizzati con i contributi regionali debbono essere destinati all'uso pubblico; pertanto sono escluse dai contributi quelle iniziative realizzate da qualsiasi dei soggetti sopra richiamati destinate unicamente o prevalentemente agli appartenenti ad associazioni od a dipendenti di società o enti pubblici e privati, o comunque a gruppi di persone predeterminate. Possono tuttavia essere ammesse a contributo le iniziative riguardanti ostelli per la gioventù destinati a far parte della rete della Federazione internazionale alberghi per la gioventù (IYHF).

Art. 6.

Soggetti che possono beneficiare dei contributi

Possono concorrere ai benefici previsti dalla presente legge soggetti appresso indicati:

a) enti locali territoriali, altri enti pubblici e rispettivi consorzi;

b) società a capitale misto pubblico e privato;

c) operatori privati singoli o associati.

I soggetti indicati ai punti *a*) e *b*) del precedente comma, interessati alle iniziative comprese nel programma di cui al precedente art. 4, debbono presentare domanda di contributo alla Regione.

Le domande debbono essere corredate da una relazione descrittiva, un progetto esecutivo, un preventivo di spesa ed un piano economico finanziario.

Art. 7.

Domande di contributi di operatori privati lettera c) *dell'art. 6*

Le domande di contributo dei soggetti privati debbono essere presentate al sindaco del comune dove vengono realizzate le iniziative e dovranno essere corredate da una relazione descrittiva, da un progetto esecutivo e da un dettagliato preventivo di spesa.

Nelle domande, inoltre, dovranno essere indicati i soggetti legittimati a rappresentarle legalmente, qualora si tratti di società legalmente costituite, nonché l'istituto di credito con il quale il richiedente intende contrarre il mutuo.

Il sindaco, verificata la conformità dell'intervento alle previsioni degli strumenti urbanistici, ivi compresi quelli adottati e non ancora approvati, esprime un parere sulla validità dell'iniziativa secondo gli obiettivi della presente legge.

Il sindaco trasmette le domande alla Regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione.

La giunta regionale decide in merito alle richieste di contributo di cui al presente articolo almeno due volte l'anno, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 8.

Concessione dei contributi

Per gli interventi ammessi a contributo la giunta regionale è autorizzata a concedere nel rispetto dei limiti e delle percentuali stabiliti dal consiglio regionale ai sensi del precedente articolo 3:

a) ai soggetti di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 6 contributi in conto capitale nella misura massima del 75 % della spesa ammissibile;

b) ai soggetti di cui al punto *c*) dell'art. 6, in alternativa:

1) contributi in conto ammortamento mutuo fino a un massimo del 10 % annuo per dieci anni calcolato sull'intero importo ritenuto ammissibile;

2) contributi rateali diretti in misura costante annua massima del 7 % per dieci anni calcolato sull'intero importo ritenuto ammissibile.

I contributi di cui alla lettera *a*) possono coprire fino al 100 % dell'importo dell'opera ammessa a contributo realizzata per stralci, a condizione che il soggetto beneficiario si impegni a realizzare con propri mezzi autonomi uno stralcio funzionale della medesima opera, di importo pari al 30 % almeno di quello finanziato dalla Regione.

Per gli operatori di cui alla lettera *b*) il tetto massimo di spesa ammissibile a contributo viene fissato in lire 1.000 milioni e potrà essere successivamente aggiornato dal consiglio regionale come disposto al precedente art. 3.

Tale importo deve intendersi riferito ad un singolo intervento completo od a stralcio funzionale e nell'arco di un triennio non può essere integrato con ulteriori contributi riguardanti la medesima struttura.

Art. 9.

Inizio e ultimazione dei lavori

I contributi regionali della presente legge sono concessi per realizzare opere non ancora iniziate alla data di presentazione della domanda e per forniture non ancora eseguite. Per le opere fa fede l'attestato d'inizio lavori rilasciato dal sindaco e per le forniture la data riportata sulla bolla di consegna.

Nel provvedimento di concessione viene indicato il termine entro il quale debbono essere ultimati i lavori ed eseguire le forniture. Tale termine non sarà inferiore ai diciotto mesi e non superiore a ventiquattro. Alla scadenza potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri dodici mesi dietro richiesta degli interessati motivata da causa di forza maggiore.

Art. 10.

Rapporti con istituti di credito

Ai fini della concessione dei contributi di cui al primo comma, lettera *b*) dell'art. 8, il presidente della giunta regionale è autorizzato a stipulare, su conforme deliberazione della giunta regionale, apposite convenzioni con istituti di credito speciali per regolare sia la concessione dei contributi sia le modalità per la concessione e la erogazione dei mutui.

Il richiedente potrà rivolgersi anche ad istituti di credito non convenzionati.

Art. 11.

Erogazione dei contributi

L'erogazione dei contributi a favore dei soggetti indicati ai punti *a*) e *b*) dell'art. 6 avviene nei modi previsti dalla legge regionale n. 18 del 24 marzo 1975, e successive modificazioni.

I contributi a favore delle imprese private sono invece erogati sulla base del provvedimento definitivo di liquidazione e previo accertamento dell'avvenuta esecuzione dell'iniziativa con le seguenti modalità:

1) nel caso di contributi in conto ammortamento mutuo, all'istituto di credito mutuante in rate semestrali posticipate al pagamento della prima rata d'ammortamento del mutuo;

2) nel caso di contributi rateali costanti annui, direttamente al destinatario in rate annuali.

Qualora l'istituto di credito abbia già stipulato il mutuo prima del provvedimento definitivo di liquidazione, la Regione provvederà al pagamento delle quote di contributo anche sulle rate già scadute purché successive al provvedimento di concessione della Regione.

L'entità del contributo sarà proporzionalmente ridotta all'atto della liquidazione qualora la spesa risultasse dalla documentazione presentata a consuntivo risulti inferiore alla spesa preventivata. Nel conteggio della somma da liquidare si dovrà tener conto delle variazioni verificatesi in corso d'opera nelle quantità e nei prezzi unitari delle singole voci, entro il limite massimo complessivo di spesa ammessa a contributo, a condizione che l'iniziativa conservi la propria validità turistica secondo i criteri in base ai quali è stato concesso il contributo.

Per gli interventi di particolare rilevanza ed a richiesta del soggetto destinatario del contributo la Regione può adottare provvedimenti di liquidazione parziali relativi ad uno stralcio di lavori, previo accertamento dell'entità delle opere realizzate da parte degli uffici competenti e della presentazione da parte dell'interessato della documentazione richiesta inerente lo stralcio, compresi l'atto di vincolo di destinazione ed il contratto di mutuo, ove occorre, per l'importo relativo ai lavori eseguiti.

Resta inteso che qualora l'iniziativa non sia completata così come risulta nell'atto di concessione, il contributo viene revocato e le eventuali rate di contributo già corrisposte debbono essere restituite.

Art. 12.

Revoca del contributo

Il contributo regionale è revocato qualora:

a) le opere non siano iniziate entro dodici mesi dalla data di esecutività dell'atto di concessione del contributo;

b) le opere non siano ultimate entro i termini stabiliti nell'atto di concessione del contributo ed eventuale proroga;

c) l'opera venga realizzata solo in parte, oppure risulti sostanzialmente difforme da quella preventivata e le varianti siano tali da classificare l'intervento non più di ristrutturazione, ma di manutenzione;

d) nel corso della realizzazione delle opere il beneficiario del contributo non abbia osservato il rispetto delle vigenti norme urbanistiche e edilizie;

e) siano state accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa.

Può essere revocato, inoltre, qualora il beneficiario non fornisca gli atti necessari al completamento della documentazione per l'adozione del provvedimento definitivo di liquidazione entro centottanta giorni dall'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori.

La revoca comporta il recupero della somma eventualmente erogata, secondo le procedure previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 13.

Vincolo di destinazione sulle opere degli operatori privati

Gli immobili, impianti e attrezzature di operatori privati che abbiano beneficiato di contributi regionali della presente legge, sono vincolati alla destinazione d'uso indicata nel provvedimento di concessione per un periodo di dieci anni a partire dall'inizio del pagamento delle rate del contributo. Tale vincolo rende obbligatori il mantenimento della destinazione d'uso in atto al momento dell'assegnazione dei contributi nonché la piena funzionalità dell'azienda.

L'erogazione del contributo è subordinata alla trascrizione del vincolo previsto dal comma precedente da farsi a cura e

spese del beneficiario presso la conservatoria dei registri immobiliari. Il vincolo ha effetto anche nei confronti degli eventuali acquirenti degli immobili.

Il vincolo di destinazione può essere sostituito da apposita dichiarazione di impegno a mantenere inalterata la destinazione degli immobili accompagnata da fidejussione di un istituto di credito o ente assicurativo a garanzia della restituzione dei contributi percepiti nel caso di modifica di destinazione del l'immobile. Tutti gli atti riguardanti immobili che non siano di proprietà del beneficiario del contributo richiedono l'assenso del proprietario.

L'eventuale cancellazione anticipata del vincolo di destinazione è autorizzata dalla giunta regionale nel caso venga comprovata la non convenienza economico-produttiva dell'opera e comporta l'obbligo della restituzione delle rate di contributo rivalutate in base agli indici ISTAT di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e l'estinzione del mutuo.

Art. 14.

Cumulo dei contributi

I contributi di cui alla presente legge possono essere cumulati con altri contributi concessi per le stesse opere in base ad altre leggi regionali e dello Stato, a condizione che non sia superato il tetto massimo di spesa ammissibile a contributo, ove previsto, di cui al precedente art. 8.

Qualora vengano cumulati contributi di natura diversa tra quelli previsti all'art. 8 ed al successivo art. 15, essi dovranno riguardare stralci di lavori distinti e per essi dovranno essere adottati separati provvedimenti di liquidazione.

TITOLO II

Art. 15.

Fondi statali

L'impiego dei contributi statali assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 13, primo comma, della legge 17 maggio 1983, numero 217, è finalizzato:

agli interventi riguardanti servizi non ricettivi a supporto dell'attività turistica localizzati nelle zone ad economia turistica della costa, dell'alto crinale appenninico e termale nonché nelle zone limitrofe alle precedenti, a condizione che svolgano una funzione di supporto all'economia turistica;

agli interventi riguardanti strutture ricettive esistenti localizzati nelle zone montane, nei centri termali, nelle zone di turismo marino e nei centri urbani interessati ad attività congressuali e fieristiche nonché in altre zone di interesse turistico;

agli interventi riguardanti la costruzione di nuove strutture ricettive sia alberghiere che extralberghiere localizzati nelle sole zone turistiche dell'alto crinale appenninico e nelle zone costiere del ferrarese.

Detti contributi hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli previsti al titolo primo della presente legge e, fermo restando quanto disposto al precedente art. 14, si concedono agli stessi soggetti elencati all'art. 6 allo scopo di:

realizzare opere non finanziate con fondi regionali;

integrare il contributo regionale su importi di lavori distinti.

Art. 16.

Contributi a privati

Sui fondi di cui al precedente articolo si possono concedere ai soggetti di cui al punto *c)* dell'art. 6 contributi in conto capitale nella misura massima del 40 % dell'importo ammissibile

L'importo minimo e massimo da ammettere a contributo è fissato rispettivamente in lire 50 milioni e 1.000 milioni per gli interventi da farsi nelle zone montane ed in lire 100 milioni e 1.000 milioni per gli interventi da farsi nelle altre zone.

I contributi saranno erogati sulla base del provvedimento di liquidazione della spesa, previo accertamento dell'avvenuta realizzazione delle opere e dell'avvenuta fornitura od acquisto.

Possono essere concessi acconti sulla base di stati d'avanzamento vistati dai comuni in cui viene realizzata l'iniziativa.

TITOLO III

Art. 17.

Norma transitoria

Sono abrogate la legge 14 marzo 1975, n. 16, e successive modificazioni e la legge 8 luglio 1976, n. 26, e successive modificazioni.

I procedimenti istruttori per la concessione e la liquidazione dei contributi riguardanti domande che sono state presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge o in esecuzione di programmi antecedenti ad essa, devono essere conformi alle norme vigenti alla data della presentazione della domanda.

Art. 18.

Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi già allocati nel bilancio poliennale 1984-86 nell'ambito della sez. 3, settore 04, programma 01 « Turismo ed industria alberghiera » ai capitoli 25640, 25641, 25660, 25700 del bilancio di previsione per l'esercizio 1984, le cui denominazioni saranno aggiornate in conformità alla presente legge con successiva variazione di bilancio.

Nell'ambito dei fondi stanziati ai predetti capitoli saranno fatte salve le quote necessarie al perfezionamento delle procedure avviate per le domande di cui al secondo comma del precedente art. 17.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare coma legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 6 luglio 1984

TURCI

(4060)

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1984, n. **39**.

Integrazione della composizione della segreteria del presidente della giunta regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 91 *del* 12 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo alinea del quarto comma dell'art. 25 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, è così sostituito:

« otto unità per la segreteria del presidente della giunta: due con qualifica funzionale "Responsabile di segreteria" (assimilata al V livello retributivo), tre con qualifica funzionale "autista specializzato" (assimilata al IV livello retributivo), tre con qualifica funzionale "addetto di segreteria" (assimilata al IV livello retributivo); ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 10 luglio 1984

TURCI

(4061)

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1984, n. **40**.

Criteri regionali per la fissazione, da parte dei comuni, degli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ad uso autotrazione e degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 92 *del* 12 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità della legge

La presente legge persegue l'obiettivo di determinare le migliori condizioni possibili per l'approvvigionamento delle merci e la fruizione dei servizi di vendita da parte dei consumatori nonché la maggiore produttività delle diverse strutture della rete distributiva.

Ai sensi dell'art. 54, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i comuni fissano gli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti e dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande sulla base dei criteri contenuti nella presente legge.

Prima della adozione dei provvedimenti di fissazione o di modifica degli orari di cui al comma precedente, dovrà essere acquisito il parere consultivo delle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei commercianti e dei lavoratori addetti al commercio.

Titolo I

NEGOZI ED ALTRE ATTIVITA' ESERCENTI LA VENDITA AL DETTAGLIO

Art. 2.
Orario giornaliero

I sindaci, in deroga all'art. 1, secondo ocmma, lettera *b*), della legge 28 luglio 1971, n. 558, fissano i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio indicando l'ora di apertura antimeridiana non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20.

Tali determinazioni possono essere diversificate per settore alimentare e non alimentare e, nell'ambito di quest'ultimo, per singole specializzazioni merceologiche, per zone, per periodi dell'anno, per giorni della settimana; la differenziazione non può comunque essere riferita a singoli esercenti.

Per gli esercizi di vendita di generi alimentari l'apertura antimeridiana deve essere stabilita ad un'ora tale da consentire agli operatori commerciali di poter fornire il servizio anche ai consumatori che hanno la necessità di effettuare acquisti prima di recarsi al lavoro.

Ai fini della chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata, il sindaco determina l'ora convenzionale di termine dell'orario antimeridiano e di inizio dell'orario pomeridiano.

I limiti giornalieri debbono essere stabiliti anche per le attività di vendita al dettaglio svolte nei mercati rionali e mediante commercio ambulante a posto fisso itinerante. Nel caso di mercati con attività mista, detti limiti possono essere definiti sia sulla base dell'attività prevalente sia facendo riferimento ai singoli settori merceologici.

Ciascun esercente fissa, all'interno dei limiti giornalieri e nel rispetto della chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale obbligatoria, il proprio orario, comprendente almeno due ore di intervallo pomeridiano.

L'orario fissato da ciascun esercente può anche prevedere la riduzione o l'eliminazione dell'intervallo pomeridiano, con corrispondente riduzione dei limiti di apertura giornaliera, la quale può avvenire sia ritardando corrispondentemente l'apertura o anticipando corrispondentemente la chiusura, sia operando tanto nell'uno che nell'altro senso.

Nei comuni ove si tiene il mercato tradizionale non avente frequenza giornaliera, gli esercenti dei negozi in sede fissa possono fissare in tali giornate il proprio orario sulla base dei limiti stabiliti per il mercato stesso in deroga al comma precedente.

Gli operatori comunicano l'orario prescelto al sindaco ai fini della vigilanza.

Art. 3.
Giornate domenicali e festive

Nei giorni domenicali e festivi, salvo quanto previsto nei commi successivi e agli articoli 5 e 8, è obbligatoria la chiusura totale dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio. In relazione a tradizioni locali può essere determinata tale chiusura anche in occasione della festività del Patrono.

Nel caso di festività consecutive può essere determinato, limitatamente alla categoria dei prodotti alimentari, l'apertura antimeridiana in un giorno festivo (nel caso di due festività), in uno o due giorni festivi (nel caso di tre festività), per garantire un servizio più idoneo di rifornimento al pubblico. Tali aperture non dovranno comunque coincidere con le festività del 1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, domenica di Pasqua e 25 dicembre.

Nelle sole festività infrasettimanali, i negozi e le altre attività che esercitano in modo esclusivo o prevalente la vendita del pane possono essere autorizzati, limitatamente alla vendita di tale prodotto, all'apertura antimeridiana sino alle ore 13.

E' autorizzato lo svolgimento dei mercati domenicali indicati nell'allegato n. 1 della presente legge, allegato che potrà essere modificato con deliberazione del consiglio regionale, nonché lo svolgimento di fiere e mercati cadenti tradizionalmente in giorni festivi o periodi dell'anno prestabiliti, secondo il calendario deliberato annualmente dai comuni. In tali casi l'apertura facoltativa dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio può essere autorizzata limitatamente all'orario dei mercati con chiusura compensativa in altra giornata determinata dal comune.

Durante ricorrenze e festività tipicamente locali può essere autorizzata la sospensione della chiusura domenicale e festiva.

I sindaci possono autorizzare l'apertura domenicale e festiva dei negozi per la vendita specializzata di oggetti artistici di produzione locale e di oggetti relativi all'immagine turistica della località, nonché l'apertura in via eccezionale di esercizi commerciali in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, ricreative e culturali, nelle località in cui si svolgono dette manifestazioni. Nei casi di apertura domenicale o festiva avente carattere continuativo o ripetitivo, il comune dovrà determinare in quale giornata avviene la chiusura compensativa.

I sindaci possono stabilire per i negozi o le altre attività esercenti la vendita al dettaglio di fiori, piante e sementi da giardino anche un orario che preveda l'apertura, anche parziale, nei giorni domenicali, con riposo infrasettimanale in un giorno da determinare localmente.

Ai singoli operatori viene lasciata la facoltà di scegliere tra l'orario normale e quello di cui al comma precedente, comunicando tale scelta al sindaco, ai fini della vigilanza.

Art. 4.
Chiusura infrasettimanale

Per tutto il territorio della Regione, salvo quanto previsto dai successivi commi del presente articolo e negli articoli 5 e 8, i sindaci determinano la chiusura obbligatoria di una mezza giornata per le diverse categorie merceologiche.

La mezza giornata di chiusura infrasettimanale non è obbligatoria quando nella settimana vi sia un'altra giornata festiva.

Può essere determinata la sospensione dell'obbligo della chiusura infrasettimanale nel periodo delle festività natalizie e pasquali e durante ricorrenze e celebrazioni di carattere locale.

Art. 5.

Particolari attività di vendita

Le rosticcerie e le pasticcerie, anche se non munite di licenza per pubblico esercizio, nonché gli esercenti attività artigianali di produzione di generi di gastronomia, gelateria, pizzeria al taglio, piadine e pasta fresca possono essere esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge 28 luglio 1971, n. 558. In tal caso gli esercenti possono scegliere l'orario più idoneo in rapporto all'attività svolta entro i limiti previsti per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, osservando un'intera giornata di chiusura settimanale.

Analoga esclusione può essere disposta per gli esercizi specializzati nella vendita di libri, di dischi, di nastri magnetici, di opere d'arte, di oggetti di antiquariato, di articoli ricordo, compresi i prodotti tipici dell'artigianato locale.

I sindaci, sentito il parere delle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali indicate all'art. 1, terzo comma, nonché delle organizzazioni artigiane del settore, possono altresì autorizzare la deroga alla chiusura nei giorni domenicali e festivi per gli esercizi specializzati nella vendita di mobili, fissando in altro giorno della settimana la chiusura obbligatoria.

Gli esercenti di cui ai commi precedenti comunicano l'orario e il turno di riposo prescelti al sindaco, che ne prende atto verificando che gli stessi abbiano il requisito della specializzazione. A tale proposito, per specializzazione si intende lo svolgimento della vendita delle merceologie sopraindicate in modo esclusivo o in forma economicamente prevalente. Nel caso in cui il sindaco non si pronunci entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'operatore commerciale, l'orario prescelto s'intende valido.

Le pasticcerie miste ad esercizi di panificazione possono essere autorizzate, nel rispetto dell'art. 1, comma primo, della legge 13 luglio 1966, n. 611, all'apertura domenicale e festiva, entro i limiti previsti per gli esercizi pubblici, per la sola vendita di generi di pasticceria, purché dispongano di un laboratorio di produzione e la merce sia ivi prodotta e venga esposto, nei locali di vendita, in maniera visibile, un cartello indicante che nei giorni festivi e domenicali è vietata la vendita di generi diversi dalla pasticceria.

Art. 6.

Attività miste

Le attività miste soggette parte ad autorizzazione comunale di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, devono osservare gli orari per l'attività prevalente da loro esercitata. In ogni caso è vietato un orario differenziato.

In tutti i casi in cui è necessario accertare la prevalenza di vendita esercitata, ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, l'accertamento è effettuato dal comune competente.

Le attività miste soggette parte ad autorizzazione comunale ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 e parte a licenza di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 14 ottobre 1974, n. 524 o licenza per la vendita di articoli di monopolio o autorizzazione per la vendita di giornali e riviste, nelle ore in cui è prevista la chiusura dei negozi per gli articoli soggetti ad autorizzazione comunale per il commercio devono sospendere la vendita di tali articoli, ad eccezione del latte alimentare, se devono tenere aperto il negozio o l'esercizio per svolgere l'attività prevista dalle altre autorizzazioni.

Art. 7.

Feste natalizie e altre festività tipiche

Nei provvedimenti comunali di fissazione degli orari può essere prevista, per tutti i negozi e gli esercizi al dettaglio, la facoltà di:

a) sospendere la chiusura infrasettimanale nella settimana precedente la Pasqua a partire dal 10 dicembre fino al 6 gennaio.

b) protrarre l'apertura, anche in deroga ai limiti fissati in base all'art. 2, sino alle ore 22 a partire dal 10 dicembre fino al 6 gennaio.

c) sospendere la chiusura domenicale e festiva a partire dal 10 dicembre fino al 6 gennaio con l'osservanza dell'orario feriale e protrazione dell'apertura sino alle ore 22, anche in deroga ai limiti fissati in base all'art. 2.

Art. 8.

Località turistiche

Nelle località riconosciute ad economia turistica di cui all'allegato 2 della presente legge, allegato che potrà essere sottoposto a modifiche con deliberazione del consiglio regionale, i comuni determinano l'ambito temporale massimo di maggiore afflusso turistico e sulla base dei criteri seguenti fissano gli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio.

Località di cui alla lettera *A*, periodo estivo, punto 1 (zone di riviera) e punto 2 (città d'arte):

possibilità di sospensione dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della chiusura infrasettimanale;

apertura antimeridiana e chiusura serale rispettivamente non anteriore alle ore 6 e non posteriore alle ore 24;

possibilità di sospensione dell'intervallo pomeridiano senza la riduzione di cui ai commi sesto e settimo del precedente art. 2.

Località di cui alla lettera *A*, punto 3 (zone termali):

possibilità di sospensione dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della chiusura infrasettimanale;

apertura antimeridiana e chiusura serale rispettivamente non anteriore alle ore 6 e non posteriore alle ore 24;

possibilità di sospensione dell'intervallo pomeridiano senza la riduzione di cui ai commi sesto e settimo del precedente art. 2.

Località di cui alla lettera *A*, punto 4 (zone montane e altre località):

possibilità di sospensione dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva;

possibilità di sospensione dell'obbligo della chiusura infrasettimanale limitatamente alle località classificate montane ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni;

possibilità di sospensione dell'intervallo pomeridiano senza la riduzione di cui ai commi sesto e settimo del precedente art. 2.

Località di cui alla lettera *B*, periodo invernale (zone montane e altre località):

possibilità di sospensione dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva;

possibilità di sospensione dell'intervallo pomeridiano senza la riduzione di cui ai commi sesto e settimo del precedente art. 2.

Nelle località classificate turistiche nell'allegato 2 della presente legge e riconosciute ad economia montana ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e sue successive modificazioni, può essere determinata l'apertura antimeridiana domenicale e festiva dei negozi e delle altre attività di vendita al dettaglio, anche nei periodi dell'anno non considerati di maggiore afflusso turistico.

Art. 9.

Sfera di applicazione e pubblicità degli orari di vendita

Gli esercenti la vendita al pubblico in forma fissa o ambulante, le cooperative con obbligo di vendita ai soli soci, gli artigiani per la vendita al dettaglio di generi di propria produzione sul luogo di produzione, i titolari di imprese agricole che alienano prodotti agricoli di propria produzione in appositi locali e gli enti che svolgono l'attività di vendita al dettaglio, devono rispettare i limiti giornalieri determinati dai comuni ed il proprio orario di vendita intesi come facoltà e non obbligo di apertura, fatta salva la possibilità di decadenza dell'autorizzazione secondo le norme vigenti.

I negozi e gli altri esercizi di vendita devono esporre al pubblico un cartello, vidimato dagli organi di vigilanza del comune, indicante il giorno della chiusura infrasettimanale nonché l'orario di apertura e chiusura.

Eventuali modificazioni degli orari di vendita debbono essere rese note al pubblico nello stesso modo, con un anticipo di almeno quindici giorni.

Art. 10.

Ferie

I comuni, per evitare difficoltà di approvvigionamento per i consumatori, promuovono, in accordo con le rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali di categoria del commercio e dell'artigianato e dei lavoratori dipendenti, le opportune iniziative affinché la chiusura facoltativa degli esercizi commerciali nei periodi di ferie sia temporalmente graduata e territorialmente scaglionata.

In particolare, al fine di garantire il servizio di distribuzione dei beni di prima necessità e di evitare l'insorgere di possibili turbative all'ordine pubblico, dovrà comunque essere assicurata l'apertura di almeno il 25% degli esercizi per la vendita al dettaglio di generi alimentari.

In caso di mancato raggiungimento di accordi preventivi con le organizzazioni sindacali, il sindaco provvede a determinare la turnazione degli esercizi interessati all'apertura nei limiti di cui al comma precedente.

In ogni caso, per quanto riguarda gli esercizi di produzione e vendita al dettaglio di generi di panificazione, dovrà essere osservato il disposto di cui all'art. 2 della legge 18 febbraio 1974, n. 41.

Titolo II

IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI PER USO AUTOTRAZIONE, ESCLUSI GLI IMPIANTI AUTOSTRADALI

Art. 11.

Orario giornaliero

I comuni, data l'esigenza di uniformità del servizio a garanzia dell'utenza e nel rispetto del limite delle cinquantadue ore quale orario medio settimanale di apertura degli impianti, su base annua, indicato dall'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 1982, stabiliscono di norma gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 19 nel periodo invernale; dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30 nel periodo estivo. Detto periodo ha inizio il 1° maggio e termina il 30 settembre.

I comuni, nel caso di comprovate necessità e nel rispetto del limite massimo di ore di apertura sopra determinato, possono discostarsi dagli orari indicati al comma precedente per un periodo massimo di trenta minuti per ciascuna apertura e chiusura, anche limitatamente a parte del territorio comunale.

Gli impianti devono restare comunque aperti in tutto il territorio regionale dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 19.

Art. 12.

Turni di riposo

Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere determinata l'apertura degli impianti in misura non inferiore al 25% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale.

Nei comuni o in frazioni di comuni particolarmente isolate, ove siano esistenti e funzionanti tre o due impianti, detta percentuale può essere portata rispettivamente al 33% o al 50%.

In base alla valutazione degli interessi dell'utenza nei comuni o in frazioni di comuni ove sia esistente e funzionante un solo impianto, può essere determinata l'esenzione della chiusura domenicale e festiva qualora non vi siano punti di vendita aperti nel raggio di km 5.

Nei giorni di sabato deve essere garantita l'apertura pomeridiana di un numero di impianti non inferiore al 25% degli impianti esistenti e funzionanti sul territorio comunale. Nei comuni in cui siano operanti quattro ovvero un numero inferiore di impianti, detto limite può essere da parte del comune elevato fino al 50%.

Nella determinazione dei turni di riposo si deve tener conto sia delle richieste avanzate dai concessionari degli impianti, d'intesa con i gestori, sia delle esigenze di assicurare il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile specie nei centri urbani e lungo le principali direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o locale maggiormente percorse dalla utenza motorizzata.

Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale sospendono l'attività nell'intera giornata del lunedì; se questo è festivo, nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali e per il pomeriggio del sabato.

Art. 13.

Turni notturni

Il servizio notturno viene svolto, nell'ambito del territorio provinciale, da un numero di impianti non superiore al 3%. Esso ha inizio alle ore 22 d'inverno e alle ore 22,30 d'estate e termina in entrambi i periodi alle ore 7.

L'autorizzazione al servizio notturno viene concessa in base a calendari predisposti annualmente dalle province e dal circondario di Rimini, sentite le organizzazioni di categoria dei gestori e gli organi di rappresentanza dei concessionari, sulla base delle proposte formulate dai comuni entro il 30 novembre di ciascun anno. I titolari delle concessioni degli impianti interessati, d'intesa con i gestori, devono far pervenire le relative richieste ai comuni entro il 30 ottobre di ogni anno.

Nella predisposizione del calendario annuale le province e il circondario di Rimini dovranno tenere presente:

1) l'esigenza di assicurare il servizio di distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri dei centri urbani e vie di accesso ai principali centri abitati;

2) l'eventuale ricorso ad una rotazione dei punti-vendita abilitati ai turni qualora le richieste dovessero superare la percentuale sopra indicata.

Nell'autorizzare il turno notturno si deve tenere nel massimo conto la qualità dell'organizzazione di vendita offerta all'utenza motorizzata, con particolare riguardo all'assistenza ai mezzi e alle persone, nonché alle condizioni di sicurezza fornite agli operatori addetti al servizio.

Particolare valutazione devono quindi avere anche le correnti di traffico e le consuetudini di afflusso specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare gli orari di apertura e chiusura di cui al primo comma pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

Art. 14.

Esenzioni

I criteri di cui alla presente legge si applicano agli impianti stradali di distribuzione al pubblico dei carburanti per autotrazione quali: le benzine, le miscele, il gasolio, i gas di petrolì liquefatti e il metano.

Sono soggetti alla disciplina degli orari anche gli impianti di vendita al pubblico situati nelle officine, autorimesse, aree degli alberghi, dei motel e dei complessi commerciali.

Le attività di servizio all'utenza funzionalmente connesse con l'erogazione dei carburanti e che insistono sull'area di pertinenza degli impianti, con la sola esclusione degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, seguono gli orari previsti per il funzionamento degli impianti di distribuzione dei carburanti.

Gli impianti di distribuzione del metano e di gas di petrolio liquefatto (gpl) sono esonerati dall'osservanza dell'intervallo di chiusura pomeridiana e serale nonché dei turni di chiusura di cui all'art. 12, a condizione che siano abilitati alla erogazione esclusiva di detti prodotti e non risultino ubicati in un complesso più vasto di distribuzione comprendente altri carburanti.

Tale esenzione viene estesa anche agli impianti di distribuzione del metano e di gas di petrolio liquefatto (gpl) operanti in aree fisicamente contigue a quelle di impianti di distribuzione di carburanti liquidi, a condizione che si possa delimitare chiaramente, anche a mezzo di strutture mobili, le aree e gli accessi di rispettiva pertinenza.

I comuni elencati nell'allegato 3 della presente legge, allegato che potrà essere sottoposto a modifiche con deliberazione del consiglio regionale, possono, sentite le organizzazioni di categoria dei gestori e gli organismi di rappresentanza dei concessionari, autorizzare deroghe all'orario e ai turni di riposo per gli impianti situati nelle località di interesse turistico e limitatamente ai periodi di maggiore afflusso.

I comuni possono altresì autorizzare esenzioni temporanee alle limitazioni di orario o alla osservanza dei turni, di cui agli articoli 12 e 13, nei seguenti casi:

per manifestazioni fieristiche, sportive, ricreative, culturali e simili, che determinano affluenza notevole di utenza motorizzata;

per comprovate necessità locali relative ad aventi imprevedibili che determinano l'isolamento di parti del territorio comunale.

Art. 15.

Ferie

I comuni, su domanda dei gestori degli impianti e di intesa con i concessionari, autorizzano la sospensione dell'attività per ferie per un periodo non superiore alle due settimane consecutive per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo.

Le sospensioni per ferie vengono determinate annualmente in base a un criterio di fruizione graduale che prevede comunque l'apertura di almeno il 25% degli impianti in modo da assicurare il servizio all'utenza motorizzata nonché lo svolgimento dei turni festivi e notturni.

Nel caso in cui al comune venga proposto dalle organizzazioni di categoria dei gestori e degli organismi di rappresentanza dei concessionari degli impianti un piano che preveda la rotazione degli impianti soggetti a chiusura temporanea per ferie dei gestori, le domande dei gestori medesimi devono essere prodotte soltanto nel caso in cui siano previsti periodi di ferie non coincidenti con quelli indicati nella proposta di piano.

Su domanda del gestore, d'intesa con il concessionario, può inoltre essere autorizzata la sospensione dell'attività per un numero di giorni che consenta di recuperare le festività soppresse dalla legge 5 marzo 1977, n. 54.

Art. 16.

Impianti con apparecchiature a moneta o a lettura ottica (self-service pre-pagamento)

Gli impianti di distribuzione di carburante dotati di apparecchiature a moneta o a lettura ottica (self-service pre-pagamento) dovranno essere esclusi dalla osservanza degli orari e dei turni notturni, domenicali e festivi, salvo quanto disposto al successivo comma.

L'esclusione dall'osservanza dei turni è tuttavia subordinata alla condizione che essi funzionino senza l'assistenza di apposito personale e, quindi, senza l'apporto di quei servizi collaterali generalmente forniti dal gestore; l'inosservanza a tale norma comporta l'automatica decadenza da dette esclusioni.

Gli impianti dotati di apparecchiature self-service-post-pagamento devono osservare l'orario di cui all'art. 11 della presente legge.

Gli apparecchi accettatori di carte di credito osservano l'orario di attività dell'impianto nell'ambito del quale sono collocati.

Art. 17.

Disposizioni generali.

Non sono soggette alla disciplina dei presenti criteri gli impianti di distribuzione di carburante siti sulle autostrade e sui tronchi classificati autostradali.

Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione di carburante è consentito anche nelle ore in cui gli impianti stessi sono chiusi al pubblico.

I gestori devono esporre un cartello, convalidato dal comune, visibile al pubblico, ove sia indicato l'orario giornaliero di apertura e chiusura ed il turno di riposo nonché l'impianto abilitato al servizio notturno più vicino.

In coincidenza con la chiusura degli impianti per turno festivo o per ferie dovrà inoltre essere esposto, in modo ben visibile al pubblico, un cartello riportante la indicazione dell'impianto aperto più vicino.

Titolo III

PUBBLICI ESERCIZI DI VENDITA E CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 18.

Orario giornaliero

I comuni fissano gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 23 del decreto ministeriale 28 aprile 1976, diversificandoli in ragione delle esigenze locali per tipologie, per zone all'interno del territorio comunale, per periodi dell'anno.

I provvedimenti dei comuni devono prevedere per l'esercente la facoltà di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524, relativa alla posticipazione dell'apertura all'anticipazione della chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto agli orari fissati, nonché la possibilità di chiusura intermedia dell'esercizio fino ad un massimo di due ore consecutive.

In luogo di orari di apertura e chiusura esplicitamente fissati, i comuni possono determinare fasce orarie nelle quali è lasciata alla discrezione dell'esercente rispettivamente l'apertura antimeridiana e la chiusura serale. In questo caso, la facoltà di cui al secondo comma del presente articolo è riferita al limite massimo della fascia di apertura e a quello minimo della fascia di chiusura.

Per gli esercizi di cui al punto *a*) del decreto ministeriale 28 aprile 1976, i comuni possono consentire l'apertura e l'inizio dell'attività con ritardo rispetto ai limiti delle fasce orarie di cui al comma precedente.

Tenuto conto delle facoltà sopra specificate, l'orario di apertura non può comunque precedere le ore 5 e quello di chiusura non può essere posticipato oltre le ore 1, salvo che nei giorni festivi e prefestivi per i quali i comuni possono determinare la facoltà di protrazione di un'ora.

I comuni, anche limitatamente a periodi o giorni prestabiliti, possono comunque autorizzare, su richiesta degli esercenti interessati, la protrazione dell'apertura di tipologie particolari di pubblici esercizi oltre il limite di cui al comma precedente ed anche negli altri giorni della settimana.

Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande devono esporre un cartello, vidimato dagli organi di vigilanza del comune, indicante l'orario di apertura e chiusura e la giornata di chiusura settimanale.

Per l'attività di vendita e consumo di alimenti e bevande effettuate negli esercizi di cui al punto *c*), primo comma dell'articolo 23 del decreto ministeriale 28 aprile 1976, deve essere determinato l'orario stabilito per i locali in cui sono inseriti.

Art. 19.

Chiusura settimanale

I comuni determinano la giornata di chiusura infrasettimanale in base alle norme della legge 1° giugno 1971, n. 425.

Art. 20.

Esenzioni

Negli alberghi e in tutti gli altri esercizi di attività ricettiva la somministrazione e vendita di alimenti e bevande può essere esercitata, in deroga agli orari fissati dai comuni, nei confronti delle sole persone alloggiate.

Gli esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade e all'interno di stazioni ferroviarie e aeroportuail possono osservare l'orario di apertura per tutte le ventiquattro ore di ciascun giorno.

Su domanda degli interessati ed in base a calendari predisposti dai comuni che tengano conto dei diversi motivi di pubblico interesse, può essere autorizzato il prolungamento dell'orario di apertura anche durante tutta la notte per gli esercizi di cui al precedente art. 18.

Art. 21.
Sospensione di attività per ferie

I comuni promuovono, in accordo con le rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali dei gestori di pubblici esercizi e dei lavoratori dipendenti, le opportune iniziative affinché la chiusura facoltativa degli esercizi durante le ferie avvenga con criteri di gradualità e di equilibrata distribuzione nel territorio, in modo da potere assicurare comunque l'apertura di almeno il 25% degli esercizi destinati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

In caso di mancato raggiungimento di accordi preventivi con le organizzazioni, il sindaco provvede a determinare la turnazione degli esercizi interessati all'apertura nei limiti di cui al comma precedente.

Titolo IV

NORME GENERALI

Art. 22.
Sanzioni amministrative

I sindaci dei comuni dell'Emilia-Romagna e gli organi di vigilanza sono tenuti a far osservare quanto disposto dal presente provvedimento e dai provvedimenti comunali di attuazione.

Fatte salve le sanzioni amministrative non pecuniarie previste dalle leggi vigenti, in caso di inosservanza delle disposizioni i comuni applicano le sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 10 della legge 28 luglio 1971, n. 558 e dell'art. 8 della legge 1° giugno 1971, n. 425, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21.

Art. 23.
Norme finali

Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, è abrogata la legge regionale 28 febbraio 1979, n. 4.

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento è fatto rinvio alla legge 28 luglio 1971, n. 558 e all'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito in legge con modificazioni dalla legge 29 novembre 1982, n. 887.

Per quanto attiene gli orari di apertura e chiusura e le modalità riguardanti le chiusure settimanali e per ferie delle farmacie, si fa riferimento agli articoli 36, 37 e 38 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna addì 10 luglio 1984

TURCI

(*Omissis*).

(4062)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227